

IT

Versione non ufficiale tradotta dal MiPAF

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14 luglio 2004
COM(2004)490 finale

2004/0161(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)**

(presentata dalla Commissione)

{ SEC(2004)931 }

MEMORANDUM ESPLICATIVO

1. In seguito alla riforma fondamentale del primo pilastro della Politica agricola comune nel 2003 e 2004, nel nuovo periodo finanziario l'attenzione principale per la riforma della politica verrà rivolta allo sviluppo rurale.
2. Con oltre la metà della popolazione dell'Unione a 25 Stati che vive nelle zone rurali (le quali rappresentano il 90% del territorio), lo sviluppo rurale è un settore politico importante. L'agricoltura e la silvicoltura conservano un'importanza cruciale per l'utilizzo del territorio e la gestione delle risorse naturali nelle zone rurali dell'Unione, e rappresentano una piattaforma per la diversificazione economica nelle comunità rurali.
3. Le sfide ed i problemi ai quali la politica dello sviluppo rurale deve rispondere riguardano, in maniera sintetica, i seguenti ambiti:
 - *economico*: le zone rurali sono caratterizzate da un reddito inferiore alla media, una popolazione attiva di età avanzata e una grande dipendenza nei confronti del settore primario;
 - *sociale*: un tasso più elevato di disoccupazione è evidente nelle zone rurali. Una densità demografica bassa e lo spopolamento in alcune zone possono comportare anche un aumento del rischio di un accesso limitato ai servizi di base, di esclusione sociale e di offerta di occupazione ridotta;
 - *ambiente*: la necessità di assicurare che l'agricoltura e la silvicoltura contribuiscano positivamente allo spazio naturale e all'ambiente richiedono la gestione di un equilibrio delicato.
4. L'agenda 2000 ha stabilito una politica di sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC (politica agricola comunitaria) per accompagnare la nuova riforma della politica di mercato nel territorio dell'Unione. La politica di sviluppo rurale conseguentemente non può essere separata dal proprio ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune sottolineando il termine «comune», vale a dire la scelta che è stata presa di organizzare il settore agricolo a livello dell'Unione. Questo aspetto è particolarmente pertinente per quel che riguarda la necessità di assicurare una coerenza di strumenti ed obiettivi politici tra i due pilastri.
5. La politica dello sviluppo rurale dell'Unione segue gli orientamenti generali per uno sviluppo sostenibile, in linea con le conclusioni dei Consigli Europei di Lisbona (marzo 2000) e Göteborg (giugno 2001). Le conclusioni di Lisbona perseguono l'obiettivo di rendere, entro il 2010, l'economia europea più competitiva e basata sulla conoscenza; le conclusioni di Göteborg hanno posto un nuovo accento sulla tutela ambientale e sulla realizzazione di un modello di sviluppo più sostenibile. Queste ultime conclusioni hanno sottolineato anche il fatto che nel contesto dell'agenda 2000 la politica agricola comune «è principalmente orientata a soddisfare le domande della società relativamente alla sicurezza alimentare, alla qualità alimentare, alla differenziazione dei prodotti, al benessere degli animali, alla qualità ambientale e alla conservazione della natura e dello spazio rurale».

6. La futura attuazione della riforma della PAC implica l'esigenza di conservare la componente settoriale della politica di sviluppo rurale. Inoltre l'eterogeneità delle strutture delle aziende e a volte il livello ancora elevato dell'agricoltura nell'offerta di posti di lavoro in molti dei nuovi Stati membri, comporta la necessità per la politica di accompagnare la ristrutturazione nell'agricoltura e nelle zone rurali.
7. La componente territoriale della politica comunitaria dello sviluppo rurale per rispondere alle sfide economiche, sociali, e ambientali che devono essere affrontate dalle zone rurali consiste nell'accompagnamento dell'agricoltura e la silvicoltura nel loro ruolo importante di gestione del territorio, nella loro integrazione in un'economia rurale diversificata e il loro contributo allo sviluppo socio-economico delle zone rurali.
8. La complementarità dei due pilastri della PAC è stata accentuata dalla riforma recente che introduce il disaccoppiamento, l'ecocondizionalità (cross compliance) e la modulazione (vale a dire il trasferimento dei fondi dal primo verso il secondo pilastro), che verranno applicati a partire dal 2005. Il primo pilastro si concentra nell'offrire un sostegno al reddito degli agricoltori che saranno liberi di produrre in base alla domanda del mercato mentre il secondo pilastro sostiene sia l'agricoltura in quanto fornitrice di beni pubblici nella sua funzione ambientale e rurale che lo sviluppo delle zone rurali.
9. Riflettendo le conclusioni della Conferenza di Salisburgo (novembre 2003) e gli orientamenti strategici del consiglio di Lisbona e di Göteborg che sottolineano gli elementi economici, sociali ed ambientali della sostenibilità, la Comunicazione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 ha fissato i seguenti tre obiettivi principali per la politica dello sviluppo rurale.
 - migliorare la competitività del settore agricolo sostenendo la ristrutturazione,
 - migliorare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso un sostegno alla gestione del territorio (comprendendo le iniziative di sviluppo rurale legate ai siti natura 2000),
 - migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche tramite le misure che si rivolgono al settore agricolo e ad altri attori rurali.

In sintesi l'importanza della dimensione europea della politica di sviluppo rurale corrisponde ai seguenti elementi:

- accompagnare e completare la nuova riforma della PAC e assicurare la coerenza con gli strumenti e le politiche del primo pilastro;
 - contribuire alle altre priorità dell'Unione come la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'innovazione e la competitività nelle zone rurali, la coesione economica e sociale.
10. Il numero elevato di programmi, di sistemi di programmazione e di differenti sistemi di gestione e controllo nel periodo attuale di programmazione ha aumentato considerevolmente l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione e ha ridotto la coerenza, la trasparenza e la visibilità della politica dello sviluppo rurale.

11. Un primo passo importante è inserire lo sviluppo rurale in un quadro finanziario e di programmazione unico.
12. Uno strumento di particolare importanza per assicurare che la programmazione dello sviluppo rurale sia incentrata sulle priorità comunitarie e sulla complementarietà con le altre politiche comunitarie sarà rappresentato dal documento relativo alla strategia comunitaria redatto dalla Commissione, che servirà da base alle strategie e ai programmi nazionali di sviluppo rurale.
13. La definizione di obiettivi chiari in considerazione delle priorità dell'Unione e una maggiore attenzione rivolta alla presentazione dei risultati ottenuti dal programma tramite un rafforzamento del monitoraggio e della valutazione , garantiranno maggiore trasparenza e responsabilità nell'utilizzo dei fondi comunitari, consentendo contemporaneamente agli Stati membri una libertà più ampia nella modalità di attuazione dei propri programmi tramite delle regole e delle condizioni di ammissibilità al sostegno meno dettagliate e uno strumento più semplice per la gestione finanziaria e il controllo.
14. La consultazione delle parti coinvolte nella fase di progettazione, di attuazione e di valutazione delle strategie e dei programmi nazionali, l'integrazione dell'approccio LEADER "dal basso verso l'alto" (bottom-up), lo scambio di buone pratiche e la formazione di una rete contribuiranno ad assicurare un dialogo strutturato, elemento alla base di una buona *governance*.
15. Le modifiche proposte, unite ad una definizione più dettagliata delle responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia di gestione finanziaria, dovrebbero consentire di migliorare in maniera significativa l'attuazione e la *governance* della politica dello sviluppo rurale.
16. Per raggiungere un approccio più strategico allo sviluppo rurale, il primo passo nella fase di programmazione sarà costituito dalla redazione da parte della Commissione di un documento strategico, nel quale verranno definite le priorità dell'Unione relativamente ai tre assi della politica. Tale documento individuerà i punti di forza e di debolezza a livello comunitario, e indicherà gli indicatori di base per misurare i progressi ottenuti nel rispondere alle priorità della Comunità Europea. La strategia comunitaria di sviluppo rurale successivamente verrà adottata dal Consiglio e verrà utilizzata come base per le strategie nazionali degli Stati membri. La strategia nazionale di sviluppo rurale trasferirà le priorità dell'Unione nel contesto nazionale dopo aver consultato le parti coinvolte, definirà gli indicatori del risultato e dimostrerà la complementarietà della programmazione di sviluppo rurale con le altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di coesione;
17. I programmi articoleranno la strategia nazionale in una strategia per ciascuno dei tre assi tematici corrispondenti ai principali obiettivi politici menzionati al punto 9 e per l'asse LEADER, utilizzando obiettivi quantificati e indicatori dei risultati principali (inclusendo un elenco di indicatori comunitari comuni). Per assicurare una strategia equilibrata un finanziamento minimo del 15% del contributo comunitario totale verrà destinato agli assi 1 (competitività) e 3 (sviluppo rurale in senso ampio) e un finanziamento minimo del 25% verrà destinato all'asse 2 (gestione dello territorio). Un minimo del 7% del finanziamento comunitario verrà destinato all'asse LEADER.

18. Una serie di misure verrà utilizzata per realizzare ciascuno degli assi tematici. Le condizioni nelle quali tali misure possono essere attuate sono state rese più semplici ed efficienti.
19. Per quel che riguarda l'asse 1 «competitività dell'agricoltura e della silvicoltura», la strategia di ristrutturazione verrà basata su delle misure collegate alla disponibilità di risorse umane e fisiche e agli aspetti della qualità e permetterà di rimuovere gradualmente determinate misure attualmente utilizzate nei nuovi Stati membri.
20. Per la strategia dell'asse 2 «ambiente e gestione dello spazio rurale», l'agroambiente è una componente obbligatoria. La misura «zone svantaggiate» viene ridefinita per quel che riguarda la delimitazione delle zone intermedie (in parte basate su dati socio economici che spesso sono oramai superati). La nuova delimitazione dovrà essere basata sulla produttività dei suoli e le condizioni climatiche, nonché sull'importanza dell'agricoltura estensiva per la gestione dello territorio. Una scarsa produttività del suolo e le condizioni climatiche non favorevoli forniranno un'indicazione della difficoltà di mantenimento dell'attività agricola.
21. Una condizione generale a livello del beneficiario, per le misure dell'asse 2, è rappresentata dal rispetto dei requisiti obbligatori a livello comunitario e nazionale per l'agricoltura e la silvicoltura.
22. Per l'asse 3 «sviluppo rurale nel suo insieme», una preferenza viene accordata al metodo di attuazione basato su strategie di sviluppo locale focalizzate sulle entità sotto-regionali, sviluppate sia in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali o elaborate ed attuate in base all'approccio “dal basso verso l'alto” (bottom up), che utilizza l'approccio LEADER (selezione dei migliori piani di sviluppo locale da parte dei gruppi d'azione locale, che rappresentano delle partnership tra il settore pubblico e quello privato). L'implementazione orizzontale di determinate misure sotto l'asse 3 resta possibile.
23. Ogni programma deve contenere un asse LEADER per finanziare, tramite dei gruppi di azione locale, l'implementazione delle strategie locali di sviluppo basate sui tre assi tematici, i costi operativi dei gruppi di azione locale, i progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locale, gli approcci pilota e di sperimentazione, l'acquisizione di competenze e il coordinamento necessario per la preparazione delle strategie locali di sviluppo.
24. Per quel che riguarda l'assistenza tecnica, fino al 4% del finanziamento del programma potrà essere destinato all'attuazione dello stesso, comprendendo il finanziamento di reti nazionali che forniranno supporto tecnico ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle misure di sviluppo rurale. Tali reti nazionali saranno utilizzate anche come punto di contatto con la rete europea per lo sviluppo rurale che assisterà la Commissione nell'attuazione della politica.
25. I tassi di cofinanziamento comunitario vengono fissati a livello degli assi, con un minimo del 20% e un massimo del 50% della spesa pubblica totale (75% nelle regioni di convergenza). Per l'asse 2 e l'asse LEADER, il tasso massimo sarà del 55% (80% nelle regioni di convergenza), manifestando la priorità che l'UE assegna a tali assi. Per le regioni ultraperiferiche i tassi massimi di cofinanziamento verranno aumentati di 5 punti.

26. il 3% del sostegno comunitario totale dello sviluppo rurale per il periodo (modulazione esclusa) verrà conservato per essere assegnato nel 2012 e 2013 agli Stati membri con il rendimento più elevato nell'asse LEADER.
27. Per l'implementazione dei programmi verrà introdotto un migliore sistema di sorveglianza, di valutazione e di informazione basato su un quadro comunitario comune condiviso dagli Stati europei e dalla Commissione. La Commissione presenterà un rapporto annuale sui progressi ottenuti nell'attuazione delle priorità comunitarie dello sviluppo rurale, sulla base dei rapporti annuali nazionali sull'esecuzione dei programmi e sui progressi ottenuti nell'attuazione delle strategie nazionali (in termini di risultati). Se necessario, questo potrebbe anche portare ad una proposta per l'adattamento della strategia comunitaria dello sviluppo rurale.
28. L'approccio descritto permetterà di concentrare il cofinanziamento comunitario disponibile per lo sviluppo rurale su delle priorità comunitarie fissate in comune per i tre assi della politica, lasciando contemporaneamente la flessibilità necessaria a livello degli Stati membri e delle regioni per trovare un equilibrio tra la dimensione settoriale (ristrutturazione dell'agricoltura) e la dimensione territoriale (gestione dello spazio rurale e sviluppo socio-economico delle zone rurali) che risponda alle singole situazioni e necessità. Inoltre, il modello LEADER potrà essere applicato su una scala più ampia, salvaguardando a livello dell'Unione una continuazione e un consolidamento dell'approccio LEADER.

Proposta del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che:

- (1) una politica di sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno al mercato e ai redditi previsti nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e partecipando così alla realizzazione degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1 del trattato. Considerando anche che tale politica di sviluppo rurale dovrebbe prendere in considerazione gli obiettivi generali stabiliti dall'articolo 158 del trattato in materia di coesione economica e sociale e contribuire alla loro realizzazione, integrando le altre principali priorità politiche così come esposte nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e di Göteborg relativi allo sviluppo sostenibile;
- (2) a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, punto a, del Trattato, nell'elaborazione della Politica agricola comune e dei metodi speciali per la sua applicazione, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni rurali;
- (3) la riforma della PAC del mese di giugno 2003 e del mese di aprile 2004 ha introdotto dei cambiamenti di rilievo che possono incidere in maniera significativa sulle economie rurali di tutti i terreni rurali della Comunità, in termini di modelli di produzione, di modelli di gestione dei terreni, impiego ed in generale sulle condizioni socioeconomiche delle zone rurali;
- (4) l'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella condotta dagli Stati membri o avere come obiettivo quello di contribuire alla sua attuazione. La partnership dovrebbe essere consolidata tramite l'introduzione di modalità di partecipazione di diversi tipi di partner, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati

membri. I partner interessati dovrebbero essere coinvolti nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione della programmazione.

- (5) La Comunità può prendere delle misure conformemente al principio della sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del Trattato. In considerazione del fatto che l'obiettivo di sviluppo rurale non può essere realizzato in maniera adeguata da parte degli Stati membri, tenuto conto del legame tra questo e gli altri strumenti della politica agricola comune, delle diversità delle zone rurali e della limitazione dei mezzi finanziari degli Stati membri in un'Unione allargata. Tale obiettivo può essere realizzato in maniera migliore a livello comunitario attraverso la garanzia pluriennale dei finanziamenti della Comunità e la loro concentrazione sulle sue priorità. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del Trattato, il presente regolamento non va oltre quello che è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (6) Le attività del Fondo europeo per lo sviluppo rurale, d'ora in avanti chiamato il « Fondo», e le operazioni alle quali esso contribuisce dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'intera legislazione comunitaria.
- (7) La Comunità nelle proprie azioni volte a favorire lo sviluppo rurale cerca di promuovere l'eliminazione delle disparità e la parità delle opportunità tra uomini e donne, come previsto dagli articoli 2 e 3 del trattato;
- (8) Per rinforzare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale in linea con le priorità della Comunità e favorire anche la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare delle linee guida strategiche su proposta della Commissione.
- (9) Sulla base delle linee guida strategiche adottate dal Consiglio, ogni Stato membro dovrebbe preparare le proprie strategie nazionali di sviluppo rurale che serviranno come riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere dei rapporti sul monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.
- (10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere conforme alle priorità comunitarie e nazionali e complementare con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
- (11) Per assicurare lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi a livello comunitario su un numero limitato di obiettivi prioritari a livello comunitario, relativi alla competitività dell'attività agricola e forestale, alla gestione del territorio e dell'ambiente e alla qualità della vita e alla diversificazione delle attività in tali zone.
- (12) É necessario stabilire delle regole generali per la pianificazione e la revisione della programmazione dello sviluppo rurale, assicurando un equilibrio appropriato tra i tre assi prioritari del programma di sviluppo rurale. Il periodo di programmazione deve essere della durata di sette anni;
- (13) Per raggiungere l'obiettivo di migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale, è importante creare delle strategie di sviluppo chiare e volte ad ottimizzare e ad adattare il potenziale umano, il capitale aziendale e la qualità della produzione agricola;

- (14) Per quel che riguarda il potenziale umano, dovrebbero essere attuate una serie di misure relative alla formazione, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento per gli agricoltori e i salariati agricoli, all'utilizzo di servizi di consulenza per gli imprenditori agricoli e silvicoli, e alla messa in atto di servizi di sostituzione nella azienda e di assistenza alla gestione agricola.
- (15) Per quello che riguarda la formazione, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un livello adeguato di formazione tecnica ed economica, anche nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione, e una consapevolezza adeguata delle questioni legate alla qualità dei prodotti, dei risultati della ricerca e della gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le esigenze relative all'ecocondizionalità e l'applicazione delle pratiche di produzione compatibili con il mantenimento e il miglioramento del paesaggio e la protezione ambientale. È necessario pertanto allargare il campo di formazione a tutte le persone attive nei settori legati all'agricoltura e alla silvicoltura, ed introdurre delle azioni di informazione e di divulgazione. Le attività di informazione e di formazione trattano le problematiche relative ai due obiettivi di compatibilità agricola e silvicola e di gestione del territorio e dell'ambiente.
- (16) La concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento. La misura volta ad incentivare l'insediamento dovrebbe essere ottimizzata attraverso la concessione di un premio unico per l'elaborazione di un piano di lavoro che garantisca lo sviluppo delle attività dei giovani agricoltori.
- (17) La cessazione anticipata dell'attività agricola dovrebbe consentire una trasformazione strutturale significativa delle aziende oggetto del trasferimento di fondi, tramite la misura volta a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e nel rispetto delle norme che la regolano, o tramite un trasferimento di fondi volto ad aumentare la dimensione dell'azienda, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita nell'implementazione dei precedenti regimi di sostegno comunitario in questo settore.
- (18) L'utilizzo dei servizi di assistenza alla gestione e di consulenza dovrebbero consentire agli operatori del settore agricolo e forestale di migliorare la gestione sostenibile della propria azienda. Più precisamente, l'utilizzo dei servizi di consulenza agricola previsti dal regolamento (CE) n 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce le regole comuni per i regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, stabilisce determinati regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n 2019/93, (CE) n 1452/2001, (CE) n 1453/2001, (CE) n 1454/2001, (CE) n 1868/94, (CE) n 1251/1999, (CE) n 1254/1999, (CE) n 1673/2000, (CEE) n 2358/71 e (CE) n 2529/2001¹ dovrebbe aiutare gli agricoltori a valutare il rendimento della propria azienda e ad identificare i necessari miglioramenti da apportare in virtù dei requisiti regolamentari in materia di gestione previsti nel suddetto regolamento.
- (19) L'implementazione di sistemi di consulenza, di aiuto alla gestione e di sostituzione per gli operatori agricoli e/o silvicoli dovrebbe consentire loro di adattare, migliorare e semplificare la gestione e di migliorare il rendimento complessivo della propria azienda,

¹ GU L 270 del 21.10.2003 pag. 1; Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004 pag. 1).

offrendo allo stesso tempo anche la possibilità di consolidare ulteriormente il potenziale umano operante nei settori agricoli e silvicoli.

- (20) Per quel che riguarda il capitale aziendale, sarebbe opportuno mettere a disposizione una serie di misure che favoriscano l'ammodernamento delle aziende agricole, il miglioramento del valore economico delle foreste, l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti primari dell'agricoltura e della silvicoltura, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture agricole e forestali, la ricostituzione del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e l'introduzione di misure di prevenzione adeguate.
- (21) L'aiuto comunitario all'investimento agricolo ha per oggetto l'ammodernamento delle imprese agricole e il miglioramento della loro redditività economica tramite l'ottimizzazione dell'utilizzo di fattori di produzione (compresa anche l'introduzione di nuove tecnologie), l'individuazione di target della qualità e la diversificazione all'interno o all'esterno dell'azienda, incluso il settore non alimentare e le colture energetiche. L'aiuto comunitario all'investimento agricolo è volto inoltre a migliorare la situazione delle aziende in termini di rispetto dell'ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di igiene e di benessere degli animali, semplificando le condizioni da soddisfare per beneficiare di un sostegno rispetto a quelle stabilite dal regolamento (CE) n 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 concernente il sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modificante e abrogante alcuni regolamenti².
- (22) Le foreste private hanno un ruolo considerevole nelle attività economiche delle zone rurali e pertanto l'aiuto comunitario è importante per migliorarne e diversificarne il valore economico, per accrescere la diversificazione della produzione ed aumentare le opportunità di sbocchi commerciali, come l'energia rinnovabile;
- (23) Di miglioramenti nella trasformazione e nella commercializzazione della produzione primaria agricola e silvicola dovrebbero essere incoraggiati sostenendo gli investimenti volti a migliorare l'efficienza dei settori di trasformazione e della commercializzazione, promuovendo la trasformazione della produzione agricola e silvicola per l'energia rinnovabile; introducendo nuove tecnologie, aprendo nuove opportunità commerciali per i prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, rivolgendo un'attenzione particolare alla qualità, migliorando i risultati in materia di tutela ambientale, di sicurezza sul luogo di lavoro, di igiene o di benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi alle piccole e medie imprese, che si trovano nella posizione migliore per apportare del valore aggiunto ai prodotti locali – semplificando contemporaneamente le condizioni di ammissibilità al sostegno all'investimento, rispetto al Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
- (24) Le misure relative alle infrastrutture agricole e alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione dovrebbero contribuire alla priorità della competitività dell'agricoltura e della silvicoltura.

²

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n 583/2004.

- (25) Per quel che riguarda la qualità della produzione agricola e dei prodotti, è opportuno stabilire una serie di misure volte ad aiutare gli agricoltori a soddisfare le norme imposte dalla legislazione comunitaria, ad incoraggiare la partecipazione degli agricoltori a dei sistemi per la qualità alimentare e a sostenere le associazioni dei produttori nelle loro azioni di informazione e di promozione.
- (26) La misura relativa al rispetto delle disposizioni ha come obiettivo quello di aiutare gli agricoltori a conformarsi nel più breve tempo possibile alle norme rigorose imposte dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute degli animali, di protezione fitosanitaria, del benessere degli animali e di sicurezza sul luogo di lavoro e di controllare che tali standard vengano rispettati. Per gli agricoltori tali norme possono tradursi in nuovi obblighi e di conseguenza dovrebbe essere accordato un sostegno al fine di compensare in parte i costi aggiuntivi o le perdite di reddito derivanti dall'applicazione di tali norme.
- (27) La misura volta a sostenere gli agricoltori che prendono parte ai sistemi di qualità alimentare a livello comunitario o nazionale ha come obiettivo quello di fornire ai consumatori delle garanzie sulla qualità del prodotto o del processo di produzione tramite l'adesione degli agricoltori a tali sistemi, di offrire valore aggiunto ai prodotti agricoli primari e di accrescere le opportunità di mercato. In considerazione del fatto che la partecipazione a tali sistemi può comportare dei costi e degli impegni aggiuntivi, che non vengono completamente ripagati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione degli agricoltori a tali sistemi.
- (28) Vi è l'esigenza di sensibilizzare maggiormente i consumatori relativamente alla esistenza e alle caratteristiche dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità precedentemente menzionati. Pertanto è opportuno concedere alle associazioni dei produttori un sostegno per informare i consumatori e promuovere i prodotti offerti in base ai sistemi di qualità sostenuti dagli Stati membri nell'ambito del proprio programma di sviluppo rurale;
- (29) Vi è l'esigenza di assicurare il ritiro progressivo di una serie di misure individuali introdotte tramite il trattato di adesione del 2003, ossia la misura a favore dell'agricoltura di semi-sussistenza e la misura per le associazioni dei produttori, consentendo al settore agricolo dei nuovi Stati membri di beneficiarne durante i primi due anni del periodo di programmazione.
- (30) Il sostegno nei confronti di modalità specifiche di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile incoraggiando in maniera particolare gli agricoltori e i proprietari di foreste ad avvalersi di metodi di utilizzo del territorio compatibili con la necessità di preservare l'ambiente naturale e il paesaggio e di proteggere le risorse naturali. Tale sostegno dovrebbe anche contribuire all'attuazione del sesto programma di azione comunitaria per l'ambiente e delle conclusioni della Presidenza relativamente alla strategia di sviluppo sostenibile. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti NATURA 2000, la tutela delle risorse idriche e del suolo, l'attenuazione dei cambiamenti climatici principalmente tramite la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, la riduzione delle emissioni di ammoniaca e l'utilizzo sostenibile di pesticidi;
- (31) La silvicoltura è parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno all'utilizzazione sostenibile del territorio dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono notevoli vantaggi: forniscono le materie

prime per ottenere dei prodotti rinnovabili e rispettosi dell'ambiente, hanno un ruolo importante nel welfare economico, nella biodiversità, nel ciclo globale dell'anidride carbonica, negli equilibri idrici, nel controllo dell'erosione, nella prevenzione dei rischi naturali, e forniscono servizi di carattere sociale e ricreativo. Nella prospettiva degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale, sarebbe opportuno adottare delle misure volte a favorire la silvicoltura sulla base di programmi forestali degli Stati membri a livello nazionale o infra-nazionale o di strumenti equivalenti. Tali misure dovrebbero tenere conto degli impegni sottoscritti in occasione delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Le misure della silvicoltura dovrebbero contribuire all'implementazione della Strategia Comunitaria per la Foresta, evitando una distorsione della concorrenza e mantenendo una posizione neutrale nei confronti del mercato.

- (32) Gli aiuti alle zone svantaggiate nelle regioni di montagna e nelle altre regioni soggette a degli svantaggi, dovrebbero contribuire, con un uso continuato delle superfici agricole, a conservare il paesaggio naturale, a mantenere e a promuovere sistemi di produzione agricola sostenibile. Al fine di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e per consentirgli di perseguire i propri obiettivi, è importante fissare l'importo degli aiuti in base a dei parametri obiettivi.
- (33) Al fine di contribuire ad una gestione efficace dei siti NATURA 2000 è importante continuare a riconoscere agli agricoltori un sostegno che consenta loro di far fronte agli svantaggi specifici nelle zone interessate derivanti dall'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici³ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche⁴.
- (34) Il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare ad avere un ruolo di primo piano nel sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel rispondere alla domanda crescente della società in materia di servizi ambientali. Tale regime di aiuti dovrebbe continuare ad incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Conformemente al principio del "chi inquina paga", tali regimi di aiuti dovrebbero coprire solamente gli impegni che vanno oltre le norme obbligatorie corrispondenti.
- (35) È importante continuare ad incoraggiare gli agricoltori ad applicare degli standard elevati relativamente al benessere degli animali concedendo un sostegno a coloro che si impegnano ad adottare le tecniche di allevamento che vanno al di là delle norme obbligatorie corrispondenti;
- (36) È opportuno concedere un sostegno agli investimenti non remunerativi quando sono necessari per rispettare gli impegni agroambientali assunti o quando contribuiscono a consolidare, nell'azienda, la pubblica utilità della zona NATURA 2000 interessata.

³ GU L 103 del 24.4.1979, pag.7. Direttiva modificata da ultimo dal Regolamento (CE) n° 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal Regolamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (37) Al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, e di attenuare i cambiamenti climatici, è importante sviluppare le risorse silvicole e migliorarne la qualità grazie al primo imboscimento dei terreni agricoli e non agricoli. Ogni operazione di primo imboscimento dovrebbe essere adattata alle condizioni locali, essere compatibile con l'ambiente e avere come effetto quello di migliorare la biodiversità.
- (38) I sistemi agroforestali hanno un valore notevole dal punto di vista ecologico e sociale dal momento che riuniscono dei sistemi di agricoltura estensiva e dei sistemi silvicoli, che hanno come obiettivo la produzione di legno e di altri prodotti silvicoli di grande qualità. La loro attuazione dovrebbe essere favorita.
- (39) In considerazione dell'importanza delle foreste per la buona attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, un sostegno specifico dovrebbe essere accordato ai selvicoltori al fine di aiutarli a fronteggiare i problemi particolari che derivano da tale attuazione.
- (40) Sarebbe opportuno introdurre dei pagamenti ambientali forestali per le iniziative volontarie volte a favorire la biodiversità, a preservare gli ecosistemi silvicoli di grande valore e a rinforzare il ruolo di prevenzione svolto dalle foreste nell'ambito dell'erosione del suolo, della gestione delle risorse idriche e della qualità delle acque e in quel che riguarda i rischi naturali.
- (41) Sarebbe opportuno concedere un sostegno che permetta di ripristinare il potenziale di produzione silvicola delle foreste danneggiate da catastrofi naturali e da incendi ed introdurre delle azioni preventive. È importante che le azioni di prevenzione degli incendi si applichino alle zone classificate dagli Stati membri nel loro piano di protezione delle foreste come zone al alto o medio rischio di incendio.
- (42) Sarebbe opportuno accordare ai selvicoltori un sostegno per gli investimenti non remunerativi necessari per adempiere agli impegni ambientali forestali, o in alcune foreste, per potenziare l'utilità pubblica delle zone interessate.
- (43) Per garantire un utilizzo mirato ed efficace degli aiuti alla gestione del territorio, previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero indicare le zone nelle quali attuare l'intervento in base alle misure previste per tale priorità. Le zone di montagna e le altre zone svantaggiate devono essere indicate in base a criteri comuni ed obiettivi. Le direttive e le decisioni del Consiglio che approvano le liste delle zone svantaggiate o modificano tali liste conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 del regolamento (CE) n 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁵, pertanto dovrebbero essere abrogate. Delle zone Natura 2000 sono indicate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero indicare le zone adatte all'imboscimento nel rispetto delle considerazioni ambientali come la protezione contro l'erosione, la prevenzione dei rischi naturali o l'estensione delle risorse silvicole che contribuiscono ad attenuare i cambiamenti climatici, e le zone silvicole che presentano un rischio d'incendio da medio ad elevato.

⁵ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

- (44) Sarebbe opportuno stabilire un sistema di sanzioni nel caso in cui i beneficiari che hanno ricevuto degli aiuti concessi in virtù di determinate misure di gestione del territorio, non soddisfino nel complesso delle loro attività i requisiti obbligatori previsti dagli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, prendendo in considerazione la gravità, l'entità, la persistenza e la ripetizione del mancato rispetto di tali requisiti.
- (45) È necessario accompagnare i cambiamenti attuati nelle zone rurali al fine di favorire la diversificazione delle attività aziendali verso attività non agricole e lo sviluppo di settori diversi rispetto a quello dell'agricoltura, promuovere l'occupazione, migliorare i servizi di base, attuare degli investimenti che rendano le zone rurali più attraenti al fine di invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Inoltre in tale contesto vi è anche l'esigenza di impegnarsi per migliorare il potenziale umano.
- (46) Inoltre, degli aiuti dovrebbero essere concessi ad altre misure presenti nel contesto più ampio dell'economia rurale. L'elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all'esperienza acquisita nell'ambito dell'iniziativa LEADER, e tenendo conto delle esigenze multi-settoriali per lo sviluppo rurale endogeno.
- (47) L'attuazione delle strategie di sviluppo locale permette di rafforzare la coesione territoriale e le sinergie tra le misure destinate in maniera più ampia all'economia e alla popolazione rurale.
- (48) È necessario definire chiaramente i principi di coerenza e di complementarità tra la priorità per la diversificazione dell'economia rurale e il miglioramento della qualità della vita nelle regioni rurali da una parte e gli strumenti finanziari comunitari, e in particolare quelli che rientrano nella politica di coesione, dall'altra.
- (49) L'iniziativa LEADER, dopo tre periodi di programmazione, ha raggiunto un livello di maturità che permette ai territori rurali di attuare l'approccio LEADER nell'ambito più vasto della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe provvedere quindi, a trasferire i principi di base LEADER ai programmi – creando una priorità specifica – e definire i gruppi di azione locale e le misure da sostenere, in particolare l'attuazione delle strategie locali, la cooperazione, l'implementazione di una rete comune di servizi e l'acquisizione di competenze.
- (50) In considerazione dell'importanza dell'approccio LEADER, è opportuno destinare una parte sostanziale del contributo del Fondo a tale priorità.
- (51) Il Fondo sostiene, tramite assistenza tecnica, le azioni collegate all'attuazione del programma. Inoltre, a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune⁶, occorre stabilire una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.
- (52) Sarebbe necessario prevedere delle disposizioni sulla ripartizione delle risorse disponibili. L'importo globale per lo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito annualmente. Dovrebbe essere consentita una concentrazione significativa a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza.

⁶

GUL

- (53) Gli stanziamenti annuali destinati ad uno Stato membro che rientrano nel campo dell'obiettivo Convergenza a titolo del Fondo per la parte proveniente dal FEOGA sezione Orientamento, dai fondi strutturali, dal fondo di coesione, e dallo SFOP non dovrebbero superare un limite massimo stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.
- (54) Sarebbe necessario stabilire dei criteri per la ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli impegni finanziari disponibili, utilizzando un metodo obiettivo e trasparente.
- (55) Al fine di promuovere degli approcci integrati ed innovativi, il 3% degli stanziamenti accordati agli Stati membri dovrebbero essere destinati ad un fondo comunitario per l'approccio LEADER.
- (56) Oltre tali importi gli Stati membri devono tenere conto degli importi derivanti dalla modulazione, previsti all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n .../... [relativo al finanziamento della PAC];
- (57) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati su base forfetaria in vista della loro programmazione.
- (58) Il tasso di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale in rapporto alle spese pubbliche degli Stati membri dovrebbe essere stabilito tenendo conto dell'importanza dell'asse prioritario per la gestione del territorio rurale e dell'ambiente, della situazione delle regioni coperte dall'obiettivo Convergenza, della priorità accordata all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole coperte dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del 19 luglio 1993 che introduce delle misure specifiche relative ad alcuni prodotti agricoli per le isole minori del mar Egeo⁷.
- (59) In conformità con il principio di sussidiarietà e con le dovute eccezioni, le norme nazionali pertinenti dovrebbero regolare l'ammissibilità delle spese.
- (60) Per garantire l'efficacia, l'equità e l'impatto sostenibile dell'azione del Fondo, è necessario prevedere delle disposizioni che assicurino la continuità degli investimenti evitando l'uso di tale Fondo per fini di concorrenza sleale.
- (61) L'attuazione decentralizzata delle azioni del Fondo dovrebbe essere accompagnata da garanzie soprattutto collegate alla qualità dell'implementazione, ai risultati, alla buona gestione finanziaria e al controllo.
- (62) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per garantire il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tale scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che l'intero sistema di gestione e di controllo deve assicurare. Pertanto vi è anche l'esigenza di mantenere la designazione di un'autorità di gestione unica per ogni programma e precisarne le responsabilità.
- (63) Ogni programma di sviluppo deve essere sottoposto ad un monitoraggio appropriato, attuato da un Comitato di sorveglianza e sulla base di una struttura comune di controllo e di valutazione stabilita ed implementata in partnership con gli Stati membri, per soddisfare in maniera efficace le esigenze specifiche dello sviluppo rurale.

⁷

GU L 184 del 27.7.1993 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n°1782/2003.

- (64) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono anche da un miglioramento della valutazione sulla base della struttura comune di valutazione e di controllo. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati in considerazione della loro preparazione, attuazione e completamento.
- (65) Per consentire una pratica effettiva della partnership e una promozione adeguata delle azioni comunitarie, occorre assicurare un'informazione e una pubblicità la più estesa possibile. Le autorità responsabili della gestione dei programmi hanno una responsabilità a tale riguardo.
- (66) Il fondo comunitario destinato all'approccio Leader dovrebbe essere assegnato tenendo conto dei risultati dei programmi a tale riguardo. Di conseguenza è opportuno determinare i criteri per il suo stanziamento.
- (67) Le misure di sviluppo rurale, così come stabilite dal presente regolamento, dovrebbero poter beneficiare del sostegno a titolo di aiuto di stato. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantire la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n 1257/1999. Inoltre, è importante autorizzare gli Stati membri a concedere degli aiuti di Stato destinati ad accordare un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale che beneficino del sostegno comune, nel quadro di una procedura di notifica come stabilito dalle disposizioni del presente regolamento come parte integrante nella programmazione.
- (68) Sarebbe opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (69) Dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare il passaggio dal sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale.
- (70) Il nuovo sistema di sostegno contenuto nel presente regolamento sostituisce il sistema di sostegno esistente, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI DI INTERVENTO

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo primo

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le regole generali del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale (d'ora in avanti denominato «il Fondo») stabilito dal regolamento (CE) n .../...[finanziamento della PAC].
2. Il presente regolamento definisce gli obiettivi ai quali la politica di sviluppo rurale contribuisce.
3. Il presente regolamento definisce il quadro strategico nel quale si inserisce la politica di sviluppo rurale, includendo il metodo per la definizione delle linee guida strategiche della Comunità per la politica dello sviluppo rurale e il piano strategico nazionale.
4. Il presente regolamento definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale.
5. Il presente regolamento stabilisce le regole di partenariato, di programmazione, di valutazione, di gestione finanziaria, di monitoraggio e di controllo sulla base di una condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento le definizioni riportate qui di seguito devono essere interpretate nella seguente maniera:

- a) «**programmazione**»: il processo organizzativo, decisionale e di finanziamento effettuato in diverse fasi e volto all'implementazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del Fondo;
- b) «**regione**»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS I e II) ai sensi del Regolamento (CE) n 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003⁹;
- c) «**asse prioritario**»: una delle priorità della strategia nell'ambito di un programma di sviluppo rurale che corrisponde ad uno degli assi definiti nel presente regolamento e comprende un gruppo coerente di misure con obiettivi specifici quantificabili, risultanti direttamente dalla loro implementazione;
- d) «**misura**»: un insieme di operazioni che contribuiscono all'implementazione di un asse;

⁹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- e) «**operazione**»: progetto scelto dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità o da un gruppo di azione locale in base ai criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in oggetto e implementato tramite uno o più beneficiari e che consente di perseguire gli obiettivi della misura alla quale esso è collegato;
- f) «**struttura comune di monitoraggio e di valutazione**»: un approccio generale sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativamente alla situazione iniziale, all'adempimento finanziario, all'implementazione, ai risultati e all'impatto dei programmi;
- g) «**strategia di sviluppo locale**»: un insieme coerente di applicazioni per rispondere agli obiettivi e ai bisogni locali implementati in partenariato al livello adeguato;
- h) «**beneficiario**»: operatore, ente o impresa, nel settore pubblico o privato, responsabile dell'implementazione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
- i) «**spesa pubblica**»: qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento delle operazioni derivante dal bilancio dello Stato, delle collettività territoriali o dal bilancio generale delle Comunità europee;
- j) «**Obiettivo di Convergenza**»: l'obiettivo dell'azione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. .../... recante disposizioni generali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione¹⁰.

CAPITOLO II MISSIONI E OBIETTIVI

Articolo 3 **Missioni**

Il Fondo contribuisce alla promozione di uno sviluppo rurale sostenibile nell'ambito della Comunità in maniera complementare rispetto alle politiche di mercato e di sostegno al reddito applicate nel quadro della Politica agricola comune, della Politica di coesione e della politica comune della pesca.

Articolo 4 **Obiettivi**

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della competitività dell'agricoltura e della silvicoltura tramite un sostegno alla ristrutturazione;
 - b) miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite un sostegno alla gestione del territorio;
 - c) miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e incentivazione alla diversificazione delle attività economiche.

¹⁰ G U L

2. Gli obiettivi previsti al primo paragrafo vengono implementati tramite i quattro assi definiti al titolo IV.

CAPITOLO III PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 5

Complementarietà, coerenza e conformità

1. Il Fondo interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali che contribuiscono alle priorità della Comunità.
2. La Commissione e gli Stati membri devono garantire che il sostegno proveniente dal Fondo e dagli Stati membri sia conforme alle azioni, alle politiche e alle priorità della Comunità. In particolare, il sostegno del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi di Coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca.
3. La coerenza è garantita dalle linee guida strategiche della Comunità di cui all'articolo 9, del piano strategico di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dal rapporto annuale della Commissione di cui all'articolo 13.
4. La coerenza deve essere anche garantita con le misure finanziate a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia.
5. Nessun sostegno a titolo del presente regolamento può essere accordato alle misure che rientrano nel campo di applicazione dei regimi di sostegno istituiti nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, tranne le eccezioni da definire, all'occorrenza, in base all'articolo 95, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri devono garantire la conformità delle operazioni finanziate dal Fondo con le disposizioni del Trattato e gli atti adottati in virtù di questo.

Articolo 6

Partenariato

1. L'intervento del Fondo viene attuato nel quadro di una stretta concertazione, d'ora in avanti denominata «partenariato», tra la Commissione e lo Stato membro e con le autorità e gli enti designati dallo Stato membro nell'ambito delle regole nazionali e delle norme in vigore, vale a dire:
 - a) le autorità competenti a livello regionale e locale e le altre autorità pubbliche competenti,
 - b) i partner economici e sociali,
 - c) qualsiasi altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, le organizzazioni non governative (in particolare ambientali) e gli organismi responsabili di promuovere la parità tra uomini e donne.

Lo Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore economico, sociale ed ambientale o in altri ambiti, d'ora in avanti indicati come «partner». Esso crea le condizioni che consentono una partecipazione

ampia ed efficace di tutti gli organismi appropriati, nel rispetto delle regole e delle norme nazionali e tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo durevole tramite l'integrazione delle esigenze di protezione e di miglioramento ambientale.

2. Il partenariato deve essere attuata nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni categoria di partner.
3. Il partenariato deve partecipare alla preparazione e al monitoraggio del piano strategico e alla preparazione, all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri devono coinvolgere tutti i partner adeguati nelle varie fasi della programmazione, nel rispetto del limite di tempo fissato per ogni fase.

Articolo 7 ***Sussidiarietà***

Gli Stati membri saranno responsabili dell'implementazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale adeguato in base al proprio sistema istituzionale. Tale responsabilità verrà esercitata in conformità con il presente regolamento.

Articolo 8 ***Parità tra uomini e donne***

Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno la parità tra uomini e donne in tutte le varie fasi dell'implementazione del programma.

Questo comprende le fasi di ideazione, di implementazione, di sorveglianza e di valutazione.

TITOLO II **APPROCCIO STRATEGICO PER LO SVILUPPO RURALE**

CAPITOLO I **LINEE GUIDA STRATEGICHE DELLA COMUNITÀ**

Articolo 9 ***Contenuto e adozione***

1. Il Consiglio stabilisce, a livello della Comunità, delle linee guida strategiche in materia di sviluppo rurale per il periodo della programmazione dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, tenendo conto delle priorità politiche fissate a livello comunitario.

Tali linee guida stabiliscono, a livello comunitario, le priorità strategiche in materia di sviluppo rurale per l'attuazione di ciascuno degli assi definiti nel presente regolamento per il periodo di programmazione.

2. Le linee guida strategiche della Comunità vengono adottate, in base alla procedura prevista all'articolo 37 del Trattato, non più tardi di tre mesi dopo l'adozione del

presente regolamento. La decisione viene pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10 **Revisione**

Le linee guida strategiche della Comunità possono essere sottoposte ad una revisione intermedia per prendere in considerazione, in particolare, il cambiamento delle priorità della Comunità.

CAPITOLO II **PIANO STRATEGICO NAZIONALE**

Articolo 11 **Contenuto**

1. Lo Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale vengono indicate le priorità dell'azione del Fondo e dello Stato membro interessato, tenendo conto delle linee guida strategiche della Comunità in materia di sviluppo rurale, dei loro obiettivi specifici, del contributo del Fondo e delle altre risorse finanziarie.
2. Il piano strategico nazionale assicura che l'aiuto comunitario per lo sviluppo rurale sia conforme alle linee guida strategiche della Comunità, e che vi sia coordinamento tra le priorità comunitarie e le priorità nazionali e regionali.

Il piano strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per la preparazione della programmazione del Fondo. La sua attuazione si effettua tramite i programmi di sviluppo rurale.

3. Ogni piano strategico nazionale include:
 - a) la valutazione della situazione economica, sociale ed ambientale e delle potenzialità di sviluppo;
 - b) la strategia adottata per un'azione congiunta da parte della Comunità e dello Stato membro interessato, che mostri la coerenza delle scelte operate con le linee guida strategiche della Comunità;
 - c) le priorità tematiche in materia di sviluppo rurale per ciascuno degli assi e l'asse LEADER, compresi i principali obiettivi quantificati e gli appropriati indicatori di monitoraggio e di valutazione;
 - d) l'elenco dei programmi di sviluppo rurale che attuano le priorità del piano strategico nazionale, e la ripartizione indicativa del Fondo per ogni programma, compresi gli importi derivanti dalla modulazione in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n 1782/2003;
 - e) i mezzi volti ad assicurare il coordinamento con gli altri strumenti della PAC e con la politica di coesione;
 - f) all'occorrenza, l'importo stanziato per realizzare l'obiettivo Convergenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n .../...[coesione];

- g) la descrizione delle modalità e l'importo destinato all'implementazione della rete rurale nazionale di cui agli articoli 67, paragrafo 2, terzo comma, e 69, compresi gli Stati membri che hanno optato per una programmazione di tipo regionale.

Articolo 11 bis
Procedura di elaborazione

1. Ogni Stato membro prepara il proprio piano strategico nazionale immediatamente dopo l'adozione delle linee guida strategiche della Comunità.

Tale piano viene redatto conformemente alle disposizioni istituzionali dello Stato membro, e sulla base di una collaborazione stretta con i partner di cui all'articolo 6, viene elaborato in stretta concertazione con la Commissione ed è relativo al periodo compreso tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il piano strategico nazionale prima della presentazione dei programmi di sviluppo rurale.

CAPITOLO III
MONITORAGGIO STRATEGICO

Articolo 12
Rapporto sintetico annuale da parte dello Stato membro

1. A partire dal 2008 e entro il primo ottobre di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sintetico relativo allo stato di attuazione della propria strategia e degli obiettivi e del loro contributo al conseguimento delle linee guida strategiche della Comunità per lo sviluppo rurale.
2. Tale rapporto sintetizza i rapporti annuali di attuazione dei programmi di cui all'articolo 86 e descrive in particolare:
- a) l'attuazione e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in rapporto agli indicatori stabiliti nel piano strategico nazionale,
 - b) i risultati delle azioni di valutazione annuale *in itinere* avviate per ogni programma.
3. Per deroga al paragrafo 1, per i programmi unici di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri possono includere nel rapporto annuale di implementazione di cui all'articolo 86 gli elementi previsti dal paragrafo 2 entro i limiti di tempo previsti all'articolo 86;

Articolo 13
Rapporto annuale della Commissione

1. A partire dal 2009 e all'inizio di ogni anno, la Commissione presenta un rapporto annuale che riassume le tendenze, le sfide e gli sviluppi principali collegati all'attuazione dei piani strategici nazionali e delle linee guida della Comunità.

Tale rapporto è basato sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, dei rapporti sintetici annuali degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di tutte le altre informazioni disponibili. Indica le azioni che sono state attuate, o che devono essere attuate dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di fornire un seguito appropriato alle conclusioni contenute in tale rapporto.

2. Il rapporto annuale della Commissione viene trasmesso al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 14 Programmi di sviluppo rurale

1. L'azione del Fondo nell'ambito degli Stati membri viene attuata tramite i programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia di sviluppo rurale tramite una serie di misure raggruppate in conformità con gli assi prioritari definiti al titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al Fondo.

Ogni programma di sviluppo rurale copre un periodo di tempo compreso tra il primo 1° 2007 e il 31 dicembre 2013.

2. Lo Stato membro può presentare o un programma unico per tutto il suo territorio o un programma per ogni regione.

Articolo 15 Contenuto dei programmi

Ogni programma di sviluppo rurale includerà:

- a) l'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, la strategia adottata per rispondere a tale situazione e la valutazione *ex ante* di cui all'articolo 89;
- b) una giustificazione delle priorità scelte rispetto alle linee guida strategiche della Comunità e al piano strategico nazionale e anche l'impatto previsto nella valutazione *ex ante*;
- c) informazioni relative agli assi prioritari e alle misure proposte per ogni asse e la relativa descrizione, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 85 che consentono di valutare l'andamento, il rendimento e l'efficacia del programma;
- d) un piano di finanziamento che comprende due tabelle:
 - i) una tabella che, in conformità con l'articolo 70, paragrafi 5 e 6, indichi la contribuzione totale del Fondo pianificata per ogni anno; all'occorrenza, tale piano di finanziamento indica separatamente nel totale della partecipazione del Fondo gli stanziamenti previsti per le regioni che rientrano nell'obiettivo

Convergenza; la partecipazione del Fondo prevista annualmente è compatibile con le prospettive finanziarie applicabili;

- ii) una tabella che precisa, per l'intero periodo della programmazione, l'importo del finanziamento previsto da parte della comunità e il corrispondente contributo pubblico nazionale per ogni asse, il tasso di partecipazione del Fondo per ogni asse e l'importo destinato all'assistenza tecnica; all'occorrenza, tale tabella indica separatamente la partecipazione del Fondo prevista per le regioni che rientrano nell'obiettivo Convergenza ed il corrispondente contributo pubblico nazionale.
- e) a titolo informativo, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per ogni misura in termini di spese pubbliche e private;
- f) gli elementi richiesti per valutare le regole della concorrenza e, all'occorrenza, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati in conformità con l'articolo 87;
- g) le informazioni relative alla complementarietà con le azioni finanziate dagli altri strumenti della PAC, nonché dalla politica di Coesione e dal Fondo europeo per la pesca;
- h) le disposizioni di attuazione del programma, che comprendono:
 - i) la designazione da parte dello Stato membro delle autorità previste all'articolo 76;
 - ii) la descrizione dei sistemi di monitoraggio, di valutazione e la composizione del Comitato di sorveglianza ;
 - iii) le modalità di attuazione dell'approccio LEADER;
 - iv) la descrizione dei sistemi di controllo, in particolare per quel che riguarda l'organizzazione e le procedure delle autorità e degli enti responsabili dell'implementazione del programma, e il sistema di controllo interno utilizzato da tali autorità ed enti;
 - v) le disposizioni previste per garantire la pubblicità del programma;
 - vi) la descrizione delle modalità stabilite di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato membro interessato per lo scambio di dati informatizzati al fine di soddisfare le esigenze previste dal presente regolamento relativamente al pagamento, al monitoraggio e alla valutazione.
- i) La designazione dei partner di cui all'articolo 6 e i risultati delle consultazioni.

Articolo 16 ***Equilibrio degli assi***

La partecipazione finanziaria della Comunità per ciascuno dei tre obiettivi, di cui all'articolo 4, copre almeno il 15 % del totale del contributo del Fondo al programma per gli assi I e III, previsti rispettivamente nelle sezioni I e III del capitolo I del titolo IV, e il 25% del totale del contributo del Fondo al programma per l'asse II, menzionato nella sezione II dello stesso capitolo.

CAPITOLO II

PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E REVISIONE

Articolo 17

Preparazione e approvazione

1. Ogni programma di sviluppo rurale viene stabilito dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 6.
2. Nel più breve tempo possibile dopo la trasmissione del proprio piano strategico alla Commissione conformemente all'articolo 11*bis* paragrafo 2, gli Stati membro presentano alla Commissione per ogni programma di sviluppo rurale una proposta, nella quale sono contenuti gli elementi citati all'articolo 15.
3. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con le linee guida strategiche della Comunità per lo sviluppo rurale, con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non corrisponda alle linee guida strategiche della Comunità, al piano strategico nazionale o al presente regolamento, chiederà conseguentemente allo Stato membro di rivedere il programma proposto.

4. Ogni programma di sviluppo rurale viene adottato nel più breve tempo possibile dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro in conformità con la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Articolo 18

Revisione

1. I programmi di sviluppo rurale vengono riesaminati e in caso di necessità adattati per il periodo restante su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previa approvazione del Comitato di sorveglianza. Lo scopo di queste revisioni è di tener conto dei risultati delle valutazioni e dei rapporti annuali della Commissione, con particolare attenzione al consolidamento e all'adeguamento delle modalità con le quali vengono considerate le priorità comunitarie. I programmi di sviluppo rurale devono, all'occorrenza, essere modificati in seguito allo stanziamento del Fondo di riserva del LEADER di cui all'articolo 92.
2. La Commissione prenderà una decisione relativamente alla revisione dei programmi nel più breve tempo possibile dopo la presentazione della domanda da parte dello Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Le modifiche che richiedono l'approvazione della Commissione saranno definite in conformità con la procedura prevista all'articolo 95 paragrafo 2.

TITOLO IV ASSI DI SVILUPPO RURALE

CAPITOLO I ASSI PRIORITARI

SESSIONE 1

ASSE PRIORITARIO 1: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE

Articolo 19 Misure

L'aiuto per la competitività dei settori agricoli e forestali riguarda:

a) misure volte a migliorare il potenziale umano tramite:

- i) azioni di informazione e di formazione professionale delle persone attive nei settori agricolo e forestale,
- ii) l'insediamento di giovani agricoltori,
- iii) il prepensionamento degli agricoltori e dei salariati agricoli,
- iv) l'utilizzo di servizi di consulenza per gli imprenditori agricoli e forestali,
- v) avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza agricola e forestale.

b) misure volte a ricostituire il potenziale fisico tramite:

- i) l'ammodernamento delle aziende,
- ii) il miglioramento del valore economico delle foreste,
- iii) l'accrescimento del valore aggiunto delle produzioni primarie agricole e forestali,
- iv) il miglioramento e lo sviluppo di infrastrutture in relazione all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale,
- v) la ricostituzione del potenziale di produzione agricola danneggiato dalle catastrofi naturali e l'introduzione delle misure di prevenzione appropriate.

c) misure volte a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti:

- i) aiutando gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose imposte dalla legislazione comunitaria,
- ii) incentivando gli agricoltori a partecipare a sistemi di qualità alimentare,
- iii) sostenendo le associazioni dei produttori nelle loro attività di informazione e di promozione per i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare.

d) misure transitorie per i nuovi Stati membri riguardanti:

- i) l'aiuto alle aziende di semisussistenza in corso di ristrutturazione,

- ii) l'aiuto all'implementazione delle associazioni dei produttori.

SOTTO SEZIONE 1
CONDIZIONI RELATIVE ALLE MISURE
VOLTE A MIGLIORARE IL POTENZIALE UMANO

Articolo 20

Azioni di informazione e di formazione professionale

Il sostegno di cui all'articolo 19, punto a) i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

Articolo 21

Insediamiento dei giovani agricoltori

1. L'aiuto di cui all'articolo 19, punto a), ii), è concesso alle persone che :
 - a) non hanno ancora compiuto 40 anni e si insediano per la prima volta in un'azienda agricola come capo dell'azienda,
 - b) possiedono le competenze e le qualifiche professionali adeguate,
 - c) presentano un piano di sviluppo per le loro aziende agricole.
2. L'aiuto viene concesso sotto forma di un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I.

Articolo 22

Prepensionamento

1. L'aiuto di cui all'articolo 19, punto a) iii) viene concesso:
 - a) agli agricoltori che decidono di cessare la propria attività agricola con il fine di cedere la propria azienda ad altri agricoltori;
 - b) ai salariati agricoli che decidono di cessare definitivamente l'attività agricola.
2. Il cedente:
 - a) ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione, oppure non è meno di 10 anni più giovane rispetto all'età normale di pensionamento nello Stato membro interessato al momento della cessione;
 - b) cessa definitivamente qualsiasi attività agricola commerciale;
 - c) ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

Il rilevatorio agricolo:

- a) subentra al cedente e si insedia come previsto all'articolo 21 oppure

- b) è un agricoltore che non ha ancora compiuto 50 anni, e rileva l'azienda resa disponibile dal cedente per aumentare la dimensione della sua azienda.

Il salariato agricolo:

- a) ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, oppure non è meno di 10 anni più giovane rispetto all'età normale di pensionamento nello Stato membro interessato;
 - b) ha dedicato all'attività agricola, nei cinque anni precedenti, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o come salariato agricolo;
 - c) ha lavorato nell'azienda agricola del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
 - d) è iscritto al regime di previdenza sociale.
3. La durata totale dell'aiuto al prepensionamento non deve essere superiore ad un massimo di 10 anni per il cedente e per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del salariato agricolo.
- Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.
4. L'aiuto viene concesso sotto forma di un versamento unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I.

Articolo 23

Utilizzo dei servizi di consulenza

1. L'aiuto di cui all'articolo 19, punto a) iv) viene concesso al fine di:
- a) permettere agli imprenditori agricoli e forestali di far fronte alle spese derivanti dall'utilizzo di servizi di consulenza per migliorare il livello complessivo di rendimento delle proprie aziende,
 - b) permettere agli agricoltori di far fronte alle spese derivanti dall'utilizzo di servizi di consulenza per quel che riguarda il rispetto delle norme comunitarie obbligatorie nell'ambito della protezione ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, e della sicurezza sul luogo di lavoro.
2. L'aiuto per l'utilizzo dei servizi di consulenza è limitato ad un importo massimo stabilito nell'allegato I.

Articolo 24

Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza

L'aiuto previsto all'articolo 19, punto a) v) viene concesso per coprire le spese derivanti dalla introduzione di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza agricola. Tale contributo viene erogato in modo scalare per un periodo massimo di cinque anni a partire dall'avviamento.

SOTTO-SEZIONE 2

CONDIZIONI RELATIVA ALLE MISURE VOLTE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'ADATTAMENTO DEL POTENZIALE FISICO

Articolo 25

Ammodernamento delle aziende

1. L'aiuto previsto all'articolo 19, punto b) i) viene accordato agli agricoltori per gli investimenti che:
 - a) migliorano il livello globale di rendimento dell'azienda e
 - b) rispettano le normative comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Qualora gli investimenti vengano effettuati per conformarsi agli standard comunitari, l'aiuto viene concesso solo agli investimenti che sono stati intrapresi per soddisfare gli standard comunitari di nuova introduzione. In tal caso un periodo di proroga non superiore ai 36 mesi, a partire dalla data nella quale tale standard diventa obbligatorio, viene riconosciuto all'agricoltore per conformarsi a tali norme.

2. L'aiuto è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 26

Miglioramento del valore economico delle foreste

1. L'aiuto agli investimenti, previsto all'articolo 19, punto b) ii), viene concesso nel caso in cui le foreste siano di proprietà di privati o di loro associazioni, oppure di comuni o di loro associazioni. Tale limitazione non viene applicata alle foreste subtropicali e alle superfici boschive che si trovano nei territori di Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
2. Gli investimenti devono essere basati sui piani di gestione delle foreste.
3. L'aiuto è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 27

Accrescimento del valore aggiunto delle produzioni primarie agricole e forestali

1. L'aiuto previsto all'articolo 19, punto b) iii) viene concesso nei casi di investimenti che:
 - a) migliorano il livello globale del rendimento delle aziende,

- b) riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti ittici e di quelli silvicoli e che
- c) rispettano gli standard comunitari applicabili all'investimento interessato.

Qualora gli investimenti vengano effettuati per conformarsi agli standard comunitari, l'aiuto viene concesso solo agli investimenti che sono stati intrapresi dalle microimprese, di cui al paragrafo 2, per soddisfare lo standard comunitario di nuova introduzione. In tal caso per conformarsi a tale normativa viene riconosciuto un periodo di proroga non superiore ai 36 mesi, a partire dalla data nella quale tale standard diventa obbligatorio.

- 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è limitato alle micro e piccole imprese definite nella raccomandazione della Commissione n. n 2003/361/CE¹¹. Nel caso di produzione forestale, l'aiuto è limitato alle micro-imprese.

L'aiuto non viene concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà"¹².

- 3. L'aiuto è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 28

Infrastrutture relative allo sviluppo e all'adattamento dei settori agricolo e forestale

L'aiuto previsto all'articolo 19, punto b) iv) può coprire principalmente le operazioni in relazione all'accesso alle superfici agricole e alle superfici boschive, alla fornitura di energia e alla gestione delle risorse idriche.

SOTTOSEZIONE 3

CONDIZIONI RELATIVE ALLE MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 29

Rispetto delle norme imposte dalla legislazione comunitaria

- 1. L'aiuto per il rispetto delle norme previste dall'articolo 19, punto c) i) copre una parte delle perdite e dei costi sostenuti dagli agricoltori che devono applicare le norme in materia di tutela dell'ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Tali norme devono essere state introdotte di recente nella legislazione nazionale ed imporre dei nuovi obblighi o delle nuove limitazioni alla pratica agricola, con un impatto significativo sui normali costi operativi dell'azienda agricola e devono riguardare un numero significativo di agricoltori.

¹¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹² GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

2. L'aiuto viene accordato su base annuale, sotto forma di un importo forfetario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data nella quale la norma diviene obbligatoria in conformità con la legislazione comunitaria.

L'aiuto è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 30

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

1. L'aiuto previsto all'articolo 19, punto c) ii):
 - a) si rivolge solo ai prodotti agricoli destinati al consumo umano,
 - b) è destinato ai sistemi comunitari di qualità alimentare o a quelli che sono riconosciuti dagli Stati membri e che soddisfano dei criteri precisi da definire in conformità con l'articolo 95 paragrafo 2; i sistemi il cui obiettivo esclusivo è quello di assicurare un controllo più stretto del rispetto delle norme obbligatorie, in applicazione della legislazione comunitaria o nazionale, non possono beneficiare dell'aiuto,
 - c) viene accordato sotto forma di un incentivo annuale, il cui livello viene determinato in funzione del livello dei costi fissi risultanti dalla partecipazione a dei sistemi che beneficiano di un aiuto, per la durata massima di cinque anni.
2. L'aiuto è limitato all'importo massimo stabilito nell'allegato I.

Articolo 31

Attività di informazione e di promozione

Il sostegno previsto all'articolo 19, punto c) iii), è relativo ai prodotti coperti dal sostegno dei sistemi di qualità di cui all'articolo 30.

L'aiuto è limitato all'importo massimo stabilito nell'allegato I.

SOTTOSEZIONE 4

CONDIZIONI RELATIVE ALLE MISURE TRANSITORIE

Articolo 32

Agricoltura di semisussistenza

1. L'aiuto, previsto all'articolo 19 punto d) i), per le aziende la cui produzione è destinata principalmente al consumo privato e una parte della quale viene anche commercializzata (denominate «aziende di semisussistenza» ai fini del presente articolo), viene concesso agli imprenditori agricoli che presentano un piano di sviluppo agricolo.
2. I progressi rispetto al piano di sviluppo agricolo di cui al paragrafo 1, vengono valutati dopo tre anni.

3. L'aiuto viene accordato, per un periodo non superiore a 5 anni, sotto forma di un importo forfetario, il cui limite massimo viene precisato nell'allegato I.
4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 viene accordato alle domande approvate al più tardi entro il 31 dicembre 2008.

Articolo 33
Associazioni dei produttori

1. L'aiuto di cui all'articolo 19 d) ii) è concesso per facilitare l'insediamento e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori create per i seguenti fini:
 - a) adattare i processi e i prodotti dei membri di tali associazioni alle esigenze del mercato;
 - b) assicurare una commercializzazione congiunta dei prodotti sul mercato, comprendendo la preparazione per la vendita, la centralizzazione delle vendite e l'approvvigionamento dei compratori all'ingrosso;
 - c) stabilire delle regole comuni in materia di informazione sulla produzione, dedicando un'attenzione particolare ai raccolti e alla disponibilità.
2. Il sostegno viene accordato sotto forma di un aiuto forfetario, in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni, a partire dalla data di riconoscimento dell'associazione dei produttori. Tale aiuto viene calcolato sulla base della produzione commercializzata annualmente dall'associazione, fino a concorrenza dei limiti massimi stabiliti nell'allegato I.
3. L'aiuto viene concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute al più tardi entro il 31 dicembre 2008 dall'autorità competente degli Stati membri interessati.

SEZIONE 2

**ASSE PRIORITARIO 2:
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Articolo 34
Misure

L'aiuto previsto a titolo della presente sezione riguarda le seguenti misure:

- a) Misure basate sull'utilizzo sostenibile delle superfici agricole grazie a:
 - i) pagamenti destinati agli imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna;
 - ii) pagamenti agli imprenditori agricoli che si trovano in zone che presentano degli svantaggi diversi rispetto a quelli delle zone di montagna;
 - iii) pagamenti NATURA 2000;
 - iv) pagamenti agroambientali e a favore del benessere degli animali;

- v) un sostegno agli investimenti non produttivi.
- b) Misure incentrate sull'utilizzo sostenibile delle superfici silvicole grazie a:
 - i) un sostegno al primo imboschimento delle superfici agricole;
 - ii) un sostegno al primo impianto di sistemi agro-forestali sulle superfici agricole;
 - iii) un sostegno al primo imboschimento dei terreni non agricoli;
 - iv) pagamenti NATURA 2000;
 - v) pagamenti ambientali forestali;
 - vi) un sostegno alla ricostituzione del potenziale di produzione silvicolo e l'introduzione di misure di prevenzione;
 - vii) un sostegno agli investimenti non produttivi.

SOTTOSEZIONE 1
CONDIZIONI RELATIVE ALLE MISURE
PER UN UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE

Articolo 35

Pagamenti destinati a compensare gli svantaggi delle zone di montagna e pagamenti per altre zone svantaggiate.

1. I pagamenti previsti all'articolo 34, punto a) i) e ii), vengono concessi annualmente per ettaro di Superficie Agricola Utile.

Sono destinati a compensare i costi supplementari sostenuti dagli imprenditori agricoli, così come le perdite di reddito legate alle limitazioni della produzione agricola nella zona interessata.
2. I pagamenti vengono concessi agli imprenditori che decidono di proseguire la propria attività agricola nelle zone designate all'articolo 47, paragrafi 2 e 3, per un periodo minimo di cinque anni a partire dal primo pagamento.
3. L'importo del sostegno verrà fissato tra il valore massimo e minimo, come indicato nell'allegato I.

Pagamenti di un importo superiore al limite massimo indicato possono essere concessi in casi debitamente giustificati, a condizione che la media di tutti i pagamenti corrisposti a livello dello Stato membro interessato non superi tale limite massimo.
4. I pagamenti devono essere erogati in modo degressivo al di sopra di un livello di superficie per azienda che viene definito nell'ambito del programma.

Articolo 36

Pagamenti NATURA 2000

Il sostegno previsto all'articolo 34, punto a) iii), viene concesso agli imprenditori agricoli, annualmente e per ettaro di superficie agricola utilizzata, al fine di compensare le perdite di

reddito e i costi sostenuti a ragione degli svantaggi presenti nelle zone nelle quali vengono attuate le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Il sostegno è limitato all'importo massimo stabilito nell'allegato I.

Articolo 37

Pagamenti agroambientali e a favore del benessere degli animali

1. Gli Stati membri accordano il sostegno previsto all'articolo 34, punto a) iv), a livello dell'intero territorio, in funzione delle esigenze particolari.
2. I pagamenti agroambientali e i pagamenti a favore del benessere degli animali vengono concessi agli imprenditori che assumono volontariamente degli impegni a favore dell'agroambiente e del benessere degli animali. Qualora la realizzazione degli obiettivi lo giustifichi, i pagamenti agroambientali possono essere concessi ad altri gestori di terreni.
3. I pagamenti agroambientali e i pagamenti per il benessere degli animali riguardano solamente gli impegni che oltrepassano le norme obbligatorie stabilite dagli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n 1782/2003, e gli altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e indicati nel programma. Inoltre, gli agricoltori e gli altri imprenditori di terreni che assumono degli impegni agroambientali sono tenuti a rispettare i requisiti minimi per i fertilizzanti e i prodotti fitofarmaci individuati nel programma.

Tali impegni vengono assunti per un periodo di cinque anni. Nel caso e qualora le circostanze lo giustifichino, è possibile fissare un periodo più lungo in base alla procedura prevista all'articolo 95, paragrafo 2 per alcuni tipi particolari di impegno.

4. I pagamenti vengono concessi su base annuale e coprono i costi aggiuntivi e le perdite del reddito originate a ragione degli impegni presi; all'occorrenza, possono essere coperti anche i costi di transizione.

Dove appropriato, i beneficiari vengono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, sulla base di criteri che tengono in considerazione l'efficacia economica e ambientale, e il benessere degli animali.

L'aiuto è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 38

Investimenti non produttivi

L'aiuto previsto all'articolo 34, punto a) v), viene accordato:

- a) agli investimenti legati all'adempimento di impegni presi ai sensi della misura prevista al punto a) iv), dell'articolo 34,
- b) agli investimenti nell'azienda che rafforzano l'utilità pubblica della zona NATURA 2000 interessata.

SOTTOSEZIONE 2
CONDIZIONI RELATIVE ALLE MISURE PER
UN UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI SILVICOLE

Articolo 39
Condizioni generali

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici boschive che siano di proprietà di privati o di loro associazioni, o di comuni o di loro associazioni.

Questa limitazione non si applica all'aiuto previsto all'articolo 34, punto b) i), vi) e vii).
2. Le misure proposte dalla presente sottosezione per le zone classificate come ad alto o medio rischio di incendio boschivo nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

Articolo 40
Primo imboschimento delle superfici agricole

1. Il sostegno previsto dall'articolo 34, punto b) i), può includere:
 - a) i costi di impianto;
 - b) un premio annuale per ettaro imboschito destinato a coprire i costi di mantenimento per un periodo massimo di cinque anni;
 - c) un premio annuale per ettaro volto a compensare, per un periodo massimo di dieci anni, le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento subite dagli imprenditori agricoli o da associazioni di agricoltori che coltivavano le terre prima del loro imboschimento o da qualsiasi persona giuridica di diritto privato.
2. Il sostegno concesso per l'imboschimento delle superfici agricole di proprietà degli enti pubblici copre solamente le spese di impianto. Se il terreno da imboschire è preso in locazione da una persona fisica o giuridica, possono essere accordati i premi annuali di cui al paragrafo 1.
3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:
 - a) agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,
 - b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento delle zone agricole è concesso unicamente per le spese di impianto.

4. L'aiuto agli imprenditori agricoli, alle persone fisiche o alle persone giuridiche di diritto privato è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 41

Primo impianto di sistemi agroforestali sulle superfici agricole

1. Il sostegno previsto all'articolo 34, punto b) ii), viene concesso agli imprenditori agricoli che attuano dei sistemi agroforestali che riuniscono insieme i sistemi di agricoltura estensiva e i sistemi di silvicoltura.

L'aiuto copre i costi di impianto.
2. Per «sistemi agroforestali», si intendono i sistemi di utilizzo delle superfici che riuniscono nelle stesse zone la crescita degli alberi e l'agricoltura.
3. Gli abeti natalizi e le specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata non possono beneficiare di questo aiuto.
4. Il sostegno è limitato agli importi massimi stabiliti nell'allegato I.

Articolo 42

Primo imboschimento di terreni non agricoli

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, punto b) iii), deve coprire le spese di impianto relative all'imboschimento delle superfici che non possono beneficiare dell'aiuto previsto all'articolo 34, punto b) i).
2. Gli abeti natalizi non possono beneficiare dell'aiuto.
3. Il sostegno alle persone fisiche o alle persone di diritto privato non deve superare i limiti massimi fissati nell'allegato I.

Articolo 43

Pagamenti NATURA 2000

Il sostegno previsto all'articolo 31, punto b) iv), viene concesso a privati o ad associazioni proprietarie di foreste, annualmente e per ettaro di superficie boschiva, al fine di compensare i costi sostenuti a ragione delle limitazioni all'utilizzo delle foreste e delle altre superfici boschive legate all'implementazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata.

L'importo del sostegno verrà fissato ad un livello compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo, come indicato nell'allegato I.

Articolo 44

Pagamenti ambientali forestali

1. I pagamenti ambientali forestali previsti all'articolo 34, punto b) v), vengono accordati per ettaro ai beneficiari che assumono volontariamente degli impegni ambientali forestali. Tali pagamenti riguardano solamente gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

Questi impegni sono assunti per un periodo di cinque anni. Ove necessario e nel caso in cui le circostanze lo richiedano, può essere fissato un periodo diverso per particolari tipi di impegni.

2. I pagamenti coprono i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni presi e vengono calcolati sulla base dei costi reali.

L'importo del sostegno verrà fissato tra il valore massimo e minimo, come indicato nell'allegato I.

Articolo 45

Ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo e introduzione delle misure di prevenzione

1. Il sostegno previsto all'articolo 34, punto b) vi), viene concesso per la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo delle foreste danneggiate da disastri naturali e da incendi, e per l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione per gli incendi vengono applicate alle foreste classificate dagli Stati membri nel loro piano di protezione delle foreste come zone ad alto o medio rischio di incendio.

Articolo 46

Investimenti non produttivi

L'aiuto previsto all'articolo 34, punto b) vii), viene accordato agli investimenti forestali:

- a) collegati all'adempimento degli impegni assunti a titolo della misura prevista al punto b) v), del suddetto articolo, oppure
- b) che aumentano l'utilità pubblica delle zone interessate.

SOTTOSEZIONE 3 DELIMITAZIONE DELLE ZONE

Articolo 47

Zone ammissibili ai pagamenti

1. Gli Stati membri delimitano le zone ammissibili ai pagamenti previsti all'articolo 34, punti a) i), ii) e iii) e ai punti b) i), iii), iv) e vi) del suddetto articolo tenendo conto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 di questo articolo.
2. Al fine di essere ammissibili al sostegno di cui all'articolo 34 punto a) i) le zone di montagna devono essere caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
 - a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
 - b) all'esistenza, in zone di altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, o a una combinazione dei due fattori,

quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Nel quadro dei programmi, gli Stati membri confermano la delimitazione esistente delle loro zone di montagna o la modificano in conformità con le disposizioni specifiche che vengono definite in base alla procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2;

3. Per i pagamenti per le altre zone svantaggiate di cui all'articolo 34, punto a) ii), le zone devono essere caratterizzate da:
 - a) altre limitazioni ambientali importanti, in particolare una scarsa produttività dei suoli o condizioni climatiche avverse, e nelle quali è importante mantenere un'agricoltura estensiva per la gestione delle zone,
 - b) altre limitazioni specifiche, e quando la gestione delle zone è necessaria per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente, la tutela del paesaggio, il mantenimento del potenziale turistico della zona, o per motivi di protezione costiera.

Queste zone sono costituite da territori agricoli omogenei dal punto di vista delle condizioni naturali di produzione.

Per quel che riguarda le zone interessate da limitazioni specifiche di cui al presente punto b), la loro superficie totale non può superare il 10% del territorio dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri designano queste zone nel quadro dei programmi conformemente alle disposizioni specifiche da definire in base alla procedura di cui all'articolo 95 paragrafo 2;

4. Le zone agricole NATURA 2000 designate in conformità con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono ammissibili al sostegno previsto all'articolo 34 punto a) iii).
5. Le zone idonee all'imboschimento per ragioni ambientali come la protezione contro l'erosione o l'estinzione delle riserve boschive che contribuiscono ad attenuare il cambiamento climatico sono ammissibili al sostegno previsto all'articolo 34 punto b) i) e iii).

Le zone boschive NATURA 2000 designate conformemente alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono ammissibili al sostegno previsto all'articolo 34, punto b) iv).

Le zone boschive con un rischio d'incendio da medio ad elevato sono ammissibili al sostegno previsto all'articolo 34, punto b) vi) riguardante le azioni di prevenzione contro gli incendi.

SOTTOSEZIONE 4

RISPETTO DELLE NORME

Articolo 48

Riduzione o esclusione dal beneficio dei pagamenti

Quando i beneficiari che ricevono dei pagamenti a titolo dell'articolo 34, punti a) da i) fino a iv) e punti b) i), iv) e v) non rispettano, nella totalità della propria azienda (in conseguenza di una azione o di una negligenza a loro direttamente imputabile), i requisiti obbligatori previsti agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n 1782/2003, viene ridotto o soppresso l'importo dei pagamenti che devono essere versati per l'anno civile nel corso del quale il mancato rispetto viene rilevato.

Le modalità dettagliate di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2. In tale ambito, è opportuno tener conto della gravità, dell'entità, della reiterazione del mancato rispetto.

SEZIONE 3

ASSE PRIORITARIO 3:

DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE E QUALITÀ DELLA VITA IN AMBIENTE RURALE

Articolo 49

Misure

Il sostegno a titolo della presente sezione riguarda:

- a) le misure collegate alla diversificazione dell'economia rurale relative a:
 - i) la diversificazione verso attività non agricole,
 - ii) il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese al fine di promuovere l'imprenditoria e il tessuto economico,
 - iii) l'incentivazione di attività turistiche,
 - iv) la protezione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio naturale che contribuisce allo sviluppo economico sostenibile;
- b) le misure per migliorare la qualità della vita nell'ambiente rurale, relative a:
 - i) dei servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,
 - ii) il rinnovamento e sviluppo dei villaggi nonché la protezione e la valorizzazione del patrimonio rurale;
- c) una misura collegata alla formazione professionale dei principali attori economici nei settori coperti dall'asse 3;

- d) una misura collegata all'acquisizione delle competenze e all'animazione in vista della preparazione e dell'implementazione di una strategia locale di sviluppo.

SOTTOSEZIONE 1
CONDIZIONI PER LE MISURE COLLEGATE
ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE

Articolo 50
Diversificazione verso attività non agricole

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, punto a) i), può essere sia l'imprenditore agricolo, che un suo coniuge oppure uno dei suoi figli.

Articolo 51
Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Il sostegno previsto all'articolo 49, punto a) ii) riguarda solamente le microimprese conformemente alla definizione della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Articolo 52
Incentivazione di attività turistiche

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto a) iii), riguarda le seguenti operazioni:

- a) le piccole infrastrutture come i centri di informazione, la segnaletica relativa ai siti turistici,
- b) le infrastrutture ricreative di accesso agli spazi naturali e gli alloggi con capacità di accoglienza ridotta,
- c) lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti turistici legati al turismo rurale.

Articolo 53
Protezione, valorizzazione e gestione del patrimonio naturale

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto a) iv), riguarda le azioni di sensibilizzazione, di valorizzazione e l'elaborazione di piani di protezione e di gestione collegati ai siti NATURA 2000 e agli altri spazi di alto valore naturale.

SOTTOSEZIONE 2
CONDIZIONI PER LE MISURE COLLEGATE AL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELL'AMBIENTE RURALE

Articolo 54
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto b) i), riguarda la creazione di servizi essenziali relativi ad un villaggio o una associazione di villaggi e le relative piccole infrastrutture.

Articolo 55
***Rinnovamento e sviluppo dei villaggi
nonché protezione e valorizzazione del patrimonio rurale***

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto b) ii), riguarda gli studi e gli investimenti associati:

- a) ad un programma di miglioramento o di sviluppo del villaggio,
- b) alla conservazione, al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio rurale a livello di un villaggio o in relazione ad una parte del villaggio come il centro ed i siti storici o i monumenti.

SOTTOSEZIONE 3
**FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE
DELLE COMPETENZE E ANIMAZIONE**

Articolo 56
Formazione professionale

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto c), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali di insegnamento di livello medio o superiore.

Articolo 57
Acquisizione delle competenze e animazione

Il sostegno di cui all'articolo 49, punto d), riguarda:

- a) studi sul territorio interessato,
- b) azioni di informazione sul territorio e sulla strategia di sviluppo locale,
- c) la formazione di personale coinvolto nell'elaborazione ed implementazione di una strategia di sviluppo rurale,
- d) eventi promozionali e formazione degli animatori.

SOTTOSEZIONE 4
IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSE

Articolo 58
Strategie locali di sviluppo

Le misure di cui all'articolo 49 vengono attuate preferibilmente attraverso delle strategie di sviluppo locale.

Articolo 59
Demarcazione

Quando una misura, che rientra nella presente sezione, ha come obiettivo delle operazioni ammissibili anche da parte di un altro strumento di sostegno comunitario, ivi compreso i Fondi strutturali ed il Fondo europeo per la pesca, lo Stato membro stabilisce in ciascun programma i

criteri di demarcazione tra le operazioni sostenute dal Fondo e quelle sostenute dall'altro strumento di sostegno comunitario.

CAPITOLO II

«LEADER»

SEZIONE I

APPROCCIO LEADER

Articolo 60

Definizione

L'approccio LEADER è una strategia di sviluppo locale che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) dei programmi per zona concepiti per dei territori rurali sub-regionali chiaramente individuati;
- b) un approccio dal basso verso l'alto (*bottom up*) con un potere decisionale per i gruppi di azione locale relativamente all'elaborazione e all'implementazione di una strategia di sviluppo locale;
- c) delle partnership tra il settore pubblico e quello privato (d'ora in avanti definite «gruppi di azione locale»);
- d) un approccio globale multisettoriale basato sull'interazione tra gli attori e progetti di diversi settori dell'economia locale;
- e) l'attuazione di approcci innovativi;
- f) l'attuazione di progetti di cooperazione;
- g) creazione di reti tra partnership locali.

Articolo 61

Gruppi di azione locale

1. Un approccio di sviluppo locale in partnership viene applicato dai gruppi locali che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) propongono una strategia territoriale di sviluppo integrato e sono responsabili della sua attuazione;
 - b) devono essere costituiti o da un gruppo già beneficiario dell'iniziativa LEADER II¹³ o LEADER+¹⁴, o da un gruppo organizzato in base all'approccio LEADER, oppure da un nuovo gruppo rappresentativo dei partner dei vari settori socio-economici del territorio locale. A livello decisionale, i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni agricole, le donne operanti nel

¹³ Comunicazione della Commissione del 19.3.1991 (GU C 73 del 19.3.1991, pag. 33).

¹⁴ Comunicazione della Commissione del 14.4.2000 (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

settore rurale e di giovani e le associazioni, devono rappresentare almeno il 50% della partnership locale;

- c) sono in grado di definire e di attuare una strategia di sviluppo del territorio;
 - d) stabiliscono un capofila amministrativo e finanziario in grado di gestire le sovvenzioni pubbliche e di assicurare un buon funzionamento della partnership oppure si associano in una struttura comune giuridicamente costituita i cui statuti garantiscono un buon funzionamento della partnership e una capacità di gestire le sovvenzioni pubbliche.
2. Il territorio coperto dalla strategia deve presentare una coerenza e una massa critica adeguate in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche al fine di sostenere una strategia di sviluppo valida.
3. I progetti finanziati nel quadro della strategia locale di sviluppo, sono selezionati dai gruppi di azione locale. I gruppi di azione locale possono anche selezionare i progetti di cooperazione.

SEZIONE 2

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 62

Misure

Il sostegno accordato a titolo dell'asse prioritario LEADER riguarda:

- a) l'attuazione di strategie locali di sviluppo rurale tramite un approccio LEADER per la realizzazione degli obiettivi di uno o più dei tre assi prioritari definiti al capitolo I del presente titolo;
- b) L'attuazione di progetti di cooperazione relativi agli obiettivi fissati al punto a);
- c) Il funzionamento del gruppo di azione locale, l'acquisizione di competenze e azioni di animazione del territorio.

SOTTOSEZIONE 1

CONDIZIONI

Articolo 63

Attuazione delle strategie locali

- 1. Per il sostegno di cui all'articolo 62, punto a), le operazioni nel quadro della strategia devono corrispondere agli obiettivi fissati nel presente regolamento per ciascuno degli assi prioritari.
- 2. Nel caso in cui le misure previste corrispondano alle misure definite dal presente regolamento per ogni asse prioritario, le pertinenti condizioni devono essere applicate in conformità con il capitolo I del presente titolo.

Articolo 64
Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 62, punto b), viene accordato a dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Per «cooperazione interterritoriale», si intende la cooperazione all'interno dello Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende cooperazione tra territori di diversi Stati membri e anche con territori di paesi terzi.

2. Solo le spese relative ai territori all'interno dell'Unione europea sono ammissibili al sostegno.
3. L'articolo 63 viene applicato anche per i progetti di cooperazione.

Articolo 65
Acquisizione delle competenze

Il sostegno relativo all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 62, punto c), viene concesso come una priorità ai nuovi territori nei quali l'approccio LEADER non è stato applicato.

SOTTOSEZIONE 2
IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSE

Articolo 66
Importo per l'asse prioritario

Un importo minimo del 7% del totale del contributo del Fondo al programma deve essere destinato all'implementazione dell'asse «LEADER».

CAPITOLO III
ASSISTENZA TECNICA

Articolo 67
Assistenza tecnica

1. Conformemente all'articolo 5 del Regolamento (CE) n.../...[sul finanziamento della PAC], il Fondo può utilizzare fino al 0,30% della sua dotazione annuale per finanziare le azioni di preparazione, di monitoraggio, di supporto amministrativo, di valutazione e di controllo, su iniziativa o per conto della Commissione. Tali azioni sono realizzate conformemente all'articolo 53 paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e a qualsiasi altra disposizione di questo regolamento e delle sue modalità che regolano questa forma di attuazione del bilancio.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare per ogni programma di sviluppo rurale delle azioni relative alla preparazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione, all'informazione e al controllo dell'intervento dei programmi.

Queste azioni possono essere finanziate fino al 4% dell'importo totale di ogni programma.

Nel limite fissato al secondo capoverso, ogni programma deve destinare una parte dell'importo all'implementazione e al funzionamento di una rete nazionale rurale di cui all'articolo 69.

Articolo 68

Rete europea di sviluppo rurale

Una rete europea di sviluppo rurale per la realizzazione di una rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni attive nello sviluppo rurale a livello comunitario, viene attuata conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.

Gli obiettivi della Rete europea sono:

- a) la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni sulle azioni comunitarie in materia di sviluppo rurale;
- b) la raccolta, la diffusione e il consolidamento a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) l'informazione sull'andamento della situazione delle zone rurali presenti nella Comunità e negli Stati non membri;
- d) l'organizzazione a livello comunitario di incontri e di seminari che vedano la partecipazione dei principali attori dello sviluppo rurale;
- e) la creazione e l'organizzazione di reti di esperti al fine di facilitare lo scambio di esperienze e sostenere l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) il sostegno alle reti nazionali e alle iniziative di cooperazione transnazionale.

Articolo 69

Rete nazionale rurale

- 1. Ogni Stato membro stabilisce una rete nazionale rurale che raggruppa l'insieme delle organizzazioni e delle amministrazioni che contribuiscono allo sviluppo rurale.
- 2. Il sostegno di cui all'articolo 67 secondo paragrafo, terzo capoverso, viene accordato:
 - a) alla struttura necessaria per l'animazione della rete;
 - b) ad un piano di azione che comprende almeno le attività di individuazione, di analisi e di informazione relativamente alle buone pratiche trasferibili, di gestione della rete, di organizzazione dello scambio delle esperienze e di know-how, di preparazione dei programmi di formazione rivolti ai gruppi di azione locale in via di costituzione e di assistenza tecnica alle cooperazioni internazionali e transnazionali.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

Articolo 70

Le risorse e la loro ripartizione

1. Le risorse disponibili in vista dell'impegno da parte del Fondo per il periodo 2007–2013, ammontano a 88,75 miliardi di euro stabiliti in prezzi del 2004. La ripartizione annuale è presentata nell'allegato II. Di queste risorse, espresse in prezzi del 2004, almeno 31,3 miliardi di euro devono essere destinati alle regioni ammissibili per l'obiettivo Convergenza.
 2. il 3 % delle risorse di cui al paragrafo 1, corrispondenti ad un importo di 2,66 miliardi di euro stabiliti in prezzi 2004, è destinato alla riserva prevista all'articolo 92.
 3. lo 0,30 % delle risorse di cui al paragrafo 1, per un volume di 0,27 miliardi di euro in prezzi 2004 viene destinato all'assistenza tecnica per la Commissione conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.
 4. In vista della loro programmazione e della loro ulteriore iscrizione al budget generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati del 2% all'anno.
 5. La Commissione procede, per Stato membro, ad una ripartizione annuale iniziale indicativa degli importi indicati al paragrafo 1, dopo la detrazione degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3, sulla base dei criteri obiettivi e tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) gli importi riservati alle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;
 - b) i risultati ottenuti nel passato;
 - c) le situazioni e i bisogni particolari.
- La Commissione riesamina nel 2011 le dotazioni annuali per gli anni dal 2012 al 2013, al fine di ripartire l'importo di cui al paragrafo 2.
6. Oltre agli importi indicati al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, ai fini della programmazione, degli importi derivanti dalla modulazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n°..../...[finanziamento della PAC].
 7. La Commissione garantisce che il totale degli stanziamenti annuali del Fondo, risultanti dalla sezione orientamento del FEOGA per ogni Stato membro conformemente a questo regolamento, e del FESR e del FSE a titolo del regolamento (CE) n./....[...] [compreso il contributo del FESR al finanziamento della fase transfrontaliera dello strumento europeo di prossimità conformemente al regolamento (CE) n. .../... e dello strumento di pre-adesione conformemente al regolamento (CE) .../...], e della parte dello SFOP che contribuisce all'obiettivo Convergenza, non deve essere superiore al 4% del PIL nazionale dello Stato membro come stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale.

Articolo 71
Partecipazione del Fondo

1. La decisione di adozione del programma di sviluppo rurale fissa la partecipazione massimale del Fondo a livello di ogni asse prioritario. La decisione distingue chiaramente, se necessario, gli stanziamenti accordati alle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza.
2. La partecipazione del Fondo viene calcolata in relazione all'insieme delle spese pubbliche ammissibili.
3. Il tasso di partecipazione del Fondo viene stabilito a livello dell'asse prioritario. Per l'asse 1, relativo alla competitività, e l'asse 3 relativo alla diversificazione e alla qualità della vita, esso è soggetto ai seguenti limiti massimi:
 - a) 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n°.../....[coesione];
 - b) 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni;

Per l'asse 2 relativo alla gestione dello spazio e il LEADER, esso è soggetto ai seguenti limiti massimi:

- a) 80 % delle spese pubbliche nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n°.../....[coesione];
- b) 55 % delle spese pubbliche nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimale del Fondo è stabilito a livello dell'asse al 20%.

4. Per deroga ai limiti massimi elencati al paragrafo 3, il tasso di partecipazione del Fondo può essere aumentato di cinque punti per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.
5. Le azioni finanziate a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100%.
6. Un'operazione finanziata dal Fondo non può beneficiare contemporaneamente, durante il suo periodo di ammissibilità, della partecipazione dei Fondi strutturale o del Fondo di coesione o di altri strumenti finanziari comunitari. Una spesa cofinanziata dal Fondo non può essere cofinanziata da un altro strumento finanziario della comunità.

Una operazione può beneficiare della partecipazione del Fondo solamente a titolo di un programma di sviluppo rurale alla volta. Essa può essere finanziata solamente a titolo di un solo asse del programma di sviluppo rurale.

7. Per gli aiuti alle imprese, gli importi delle spese pubbliche rispettano i limiti di aiuto stabiliti in materia di aiuto di Stato, salvo diversa disposizione prevista dal presente regolamento.

Articolo 72
Ammissibilità delle spese

1. Fatte salve le disposizioni all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n .../... [finanziamento della PAC], una spesa è ammissibile alla partecipazione del Fondo se l'aiuto relativo è stato effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non possono essere completate prima della data di inizio di ammissibilità.

Una nuova spesa introdotta al momento della revisione di un programma di cui all'articolo 18, è ammissibile al finanziamento a partire dalla data di ricezione della domanda di modifica del programma da parte della Commissione.

2. Le spese sono ammissibili alla partecipazione del Fondo se vengono effettuate per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma interessato o sotto la sua responsabilità, in base ai criteri fissati dal Comitato di sorveglianza.
3. Le regole di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, salvo le condizioni particolari stabilite a titolo del presente regolamento per determinate misure di sviluppo rurale.

Tuttavia, i seguenti costi non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo:

- a) IVA;
 - b) gli interessi debitori;
 - c) l'acquisto di terreno per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dall'operazione interessata.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 1.
 5. La partecipazione del Fondo può assumere una forma di finanziamento diversa rispetto alla forma di aiuto a fondo perduto,. Delle regole dettagliate conformemente alla procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, possono essere definite, all'occorrenza.

Articolo 73
Continuità delle operazioni relative agli investimenti

1. Fatte salve le regole relative alla libera fornitura di servizi e alla libertà di stabilimento ai sensi degli articoli da 43 a 49 del trattato, lo Stato membro o l'autorità di gestione si assicurano che un'operazione di investimento continui a mantenere il contributo del Fondo se tale operazione non viene sottoposta, entro sette anni dalla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, ad una sostanziale modificazione che:
 - a) abbia un effetto sulla sua natura o sulle sue condizioni di attuazione o procuri un vantaggio eccessivo ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - b) derivi sia da un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura, che dalla cessazione o da un ricollocamento di una attività produttiva.

2. Le somme indebitamente corrisposte vengono recuperate conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n° .../... [finanziamento della PAC].

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

CAPITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 74

Responsabilità della Commissione

Per garantire nel quadro della gestione condivisa, il rispetto della buona gestione finanziaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 274 del Trattato, la Commissione esercita le azioni e i controlli previsti nell'articolo 9 del regolamento (CE) n°.../... [finanziamento della PAC].

Articolo 75

Responsabilità degli Stati membri

1. Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità, gli Stati membri prendono tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative conformemente all'articolo 9 del regolamento n° .../... [finanziamento della PAC].
2. Prima dell'adozione del programma, lo Stato membro si assicura che i sistemi di gestione e di controllo pertinenti siano stati stabiliti conformemente alle disposizioni riportate qui di seguito:
 - a) una definizione precisa delle funzioni degli organismi che si occupano della gestione e del controllo e una ripartizione chiara delle funzioni all'interno di ogni organismo;
 - b) una separazione adeguata delle funzioni tra gli organismi interessati alla gestione e al controllo, e anche all'interno di ogni organismo;
 - c) delle risorse adeguate per ogni organismo, al fine di consentirgli di svolgere le funzioni che gli sono state attribuite;
 - d) un dispositivo di controllo interno, che tenga conto delle disposizioni comunitarie in materia di cumulo degli aiuti di stato;
 - e) un sistema efficace per effettuare i rapporti ed il monitoraggio, nel caso in cui l'esecuzione delle funzioni venga delegata;
 - f) dei manuali di procedura relativi alle funzioni da svolgere;
 - g) un dispositivo per l'accertamento dell'effettivo funzionamento del sistema;
 - h) dei sistemi di contabilità, di monitoraggio e di informazione finanziaria affidabili e informatizzati;
 - i) dei sistemi e delle procedure per garantire una lista di controllo sufficiente.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento efficace del sistema nel corso del periodo di attuazione del programma.

3. Gli Stati membri effettuano dei controlli in conformità alle modalità dettagliate di applicazione da adottare ai sensi della procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, in particolare per quel che riguarda il tipo e l'intensità dei controlli, adeguati alla natura delle diverse misure di sviluppo rurale.

Articolo 76 **Designazione delle autorità**

Per ogni programma di sviluppo rurale, lo Stato membro designa:

- a) l'autorità di gestione, rappresentata da un organismo nazionale pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato dallo Stato membro, o lo stesso Stato membro quando esso stesso esercita questa funzione, gestendo un programma;
- b) l'organismo pagatore previsto all'6 del regolamento (CE) n° .../... [finanziamento della PAC];
- c) l'organismo di certificazione previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n° .../... [finanziamento della PAC].

Articolo 77 **Autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma in maniera efficace, efficiente e corretta. In particolare si occupa di:
 - a) controllare che le operazioni vengano scelte per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e che siano conformi, per tutto il periodo di durata delle loro esecuzioni, alle regole comunitarie e nazionali;
 - b) assicurare l'esistenza di un sistema di registrazione e di archiviazione delle informazioni statistiche, relativamente all'implementazione su un modulo informatizzato adatto per il monitoraggio e la valutazione;
 - c) garantire che i beneficiari e gli altri organismi partecipanti all'attuazione delle operazioni:
 - i) siano informati in merito ai propri obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e mantengano un sistema di contabilità separato, o un codice di contabilizzazione adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione,
 - e
 - ii) conoscano i requisiti in materia di fornitura dei dati all'autorità di gestione e di registrazione dei risultati;
 - d) garantire che le valutazioni dei programmi vengano effettuate nei termini previsti dal presente regolamento e siano conformi al quadro comune del

monitoraggio e della valutazione, al fine di trasmetterle alle autorità nazionali interessate e alla Commissione;

- e) di coordinare il Comitato di sorveglianza e di trasmettergli i documenti che consentono un controllo dell'attuazione del programma rispetto ai suoi obiettivi specifici;
- f) di garantire il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 80;
- g) di redigere il rapporto annuale sull'avanzamento e dopo l'approvazione del Comitato di sorveglianza di inviarlo alla Commissione;
- h) di garantire che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni sulle procedure applicate e i controlli realizzati in relazione con le operazioni scelte per il finanziamento, prima che i pagamenti vengano autorizzati.

Nel caso in cui una parte dei compiti venga delegata ad un altro organismo, l'autorità di gestione continua ad essere ritenuta completamente responsabile per l'efficienza e la correttezza della gestione e dell'attuazione dei suddetti compiti.

Articolo 78

Organismo pagatore

L'organismo pagatore è responsabile dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione del pagamento degli aiuti ai beneficiari, e della ricezione del contributo comunitario, conformemente al regolamento (CE) n .../... [finanziamento della PAC].

Articolo 79

Organismo di certificazione

L'organismo di certificazione verifica l'effettivo funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi di sviluppo rurale conformemente al Reg [finanziamento della PAC].

CAPITOLO II INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 80

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri assicurano l'informazione e la pubblicità delle operazioni cofinanziate.

L'informazione è rivolta ai cittadini europei, e ha come obiettivo quello di mettere in evidenza il ruolo della Comunità ed assicurare la trasparenza dell'intervento del Fondo.

2. L'autorità di gestione del programma è responsabile della pubblicità del programma, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) informa i beneficiari potenziali, le organizzazioni di categoria, i partner economici e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, relativamente alle possibilità offerte dal programma ed alle modalità per ottenere i finanziamenti;
- b) informa i beneficiari dell'importo del cofinanziamento comunitario;
- c) informa i cittadini europei del ruolo svolto dalla Comunità per i programmi e i loro risultati.

TITOLO VII SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E RISERVA

CAPITOLO I SORVEGLIANZA

Articolo 81 Comitato di sorveglianza

1. Un comitato di sorveglianza viene creato per ogni programma di sviluppo rurale dallo Stato membro, in accordo con l'autorità di gestione e dopo aver consultato i partner.

Ogni comitato di sorveglianza viene costituito in un periodo di tempo massimo di tre mesi dopo la decisione relativa all'approvazione del programma.

Ogni comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato, e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione per adempiere alle proprie missioni in conformità con il presente regolamento.

2. Ogni comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione viene stabilita dallo Stato membro e include i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva.

Articolo 82 Responsabilità del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza controlla l'efficienza dell'esecuzione del programma di sviluppo rurale. A tale proposito il comitato di sorveglianza:

- a) esamina e approva, nei quattro mesi successivi all'approvazione del programma, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e rivede i criteri di selezione in base alle necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi ottenuti nel perseguimento degli obiettivi specifici del programma sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

- c) esamina i risultati dell'attuazione, in particolare la relazione degli obiettivi fissati per ogni asse e le valutazioni *in itinere*;
- d) esamina e approva il rapporto annuale di esecuzione e il rapporto finale di esecuzione prima del loro invio alla Commissione;
- e) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi adeguamento o revisione del programma che è finalizzata a perseguire gli obiettivi del Fondo definiti all'articolo 4 o di migliorare la sua gestione, compresa la gestione finanziaria;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo.

Articolo 83 **Modalità di controllo**

- 1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza controllano la qualità di attuazione del programma.
- 2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza assicurano il controllo di ogni programma di sviluppo rurale per mezzo di indicatori finanziari, di realizzazione e di risultato.

Articolo 84 **Quadro comune di monitoraggio e di valutazione**

Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione viene elaborato in concertazione con la Commissione e gli Stati membri e viene adottato in base alla procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2. Questo quadro definisce un numero limitato di indicatori comuni che vengono applicati ad ogni programma.

Articolo 85 **Indicatori**

- 1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rispetto agli obiettivi vengono valutati tramite degli indicatori relativi alla situazione di partenza e all'esecuzione finanziaria, alla realizzazione, ai risultati e all'impatto dei programmi.
- 2. Ogni programma di sviluppo rurale definisce un numero limitato di indicatori supplementari specifici per il programma.
- 3. Qualora la natura dell'intervento lo consenta, i dati relativi agli indicatori vengono suddivisi in base al sesso e all'età dei beneficiari.

Articolo 86 **Rapporto annuale dell'esecuzione**

- 1. A partire dal 2008 e entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione del programma. L'autorità di gestione trasmette un ultimo rapporto di esecuzione del programma alla Commissione entro il 30 giugno 2016.

2. Ogni rapporto annuale di esecuzione contiene i seguenti elementi:
- a) qualsiasi modificazione delle condizioni generali che hanno impatto diretto ai fini dell'implementazione del programma, qualsiasi cambiamento nelle politiche comunitarie e nazionali che abbia delle ripercussioni sulla coerenza tra l'intervento del Fondo e quello delle altre misure finanziarie;
 - b) lo stato di avanzamento del programma rispetto agli obiettivi fissati sulla base degli indicatori di realizzazione e di risultato;
 - c) l'esecuzione finanziaria del programma che presenta per ogni misura il resoconto delle spese corrisposte ai beneficiari; nel caso in cui il programma copra delle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza, le spese devono essere definite separatamente;
 - d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma, segnatamente per quanto segue:
 - i) le azioni di monitoraggio e di valutazione;
 - ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure adottate, comprese le risposte apportate alle osservazioni fatte ai sensi dell'articolo 87;
 - iii) l'utilizzo di assistenza tecnica;
 - iv) le disposizioni prese per garantire la pubblicità del programma conformemente all'articolo 80;
 - e) una dichiarazione sul rispetto delle politiche comunitarie nel quadro dell'intervento, comprendendo l'individuazione dei problemi riscontrati e delle misure adottate per affrontarli;
 - f) un capitolo distinto, relativo allo stato di avanzamento e di finanziamento delle azioni dell'approccio LEADER;
 - g) se opportuno, il reimpiego degli aiuti recuperati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) [finanziamento della PAC].
3. Il rapporto viene ritenuto accettabile in vista dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n .../... [finanziamento della PAC] quando contiene l'insieme degli elementi elencati al paragrafo 2 e permette di valutare l'attuazione del programma.

La Commissione ha a disposizione due mesi per pronunciarsi sul rapporto annuale di esecuzione dopo la trasmissione dello stesso da parte dell'autorità di gestione. Questo periodo di tempo viene portato a cinque mesi per l'ultimo rapporto del programma. Se la Commissione non risponde entro il termine stabilito, il rapporto viene accettato.

Articolo 87 ***Esame annuale dei programmi***

1. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno

precedente, secondo le modalità da definire di comune accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

2. In seguito a questo esame, la Commissione può rivolgere delle osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale provvede a riferirle al comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione delle operazioni intraprese in seguito a queste osservazioni.

CAPITOLO II VALUTAZIONE

Articolo 88

Disposizioni generali

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale vengono sottoposti alle valutazioni *ex ante*, *in itinere* e *ex post* conformemente alle disposizioni degli articoli dal n. 89 al n. 91.
2. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'implementazione dei programmi di sviluppo rurale. Valutano il loro impatto in relazione alle linee guida strategiche della Comunità, previste all'articolo 9, e ai problemi di sviluppo rurale specifici riscontrati dalle regioni e dagli Stati membri interessati, tenendo conto delle esigenze di sviluppo sostenibile, dell'impatto ambientale e dei requisiti della legislazione comunitaria interessata.
3. Le attività di valutazione vengono organizzate, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.
4. Le valutazioni sono eseguite da valutatori indipendenti. I risultati vengono resi noti in base alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁵.
5. Gli Stati membri si dotano delle risorse umane e finanziarie adeguate per effettuare le valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta di dati necessari e utilizzano gli elementi forniti dal sistema di monitoraggio.
6. Gli Stati membri e la Commissione stabiliscono, di comune accordo, i metodi e gli standard di valutazione da applicare all'iniziativa della Commissione, nel quadro dell'articolo 84.

Articolo 89

Valutazione ex ante

1. La valutazione *ex ante* fa parte dell'elaborazione del programma di sviluppo rurale, ed è volta ad ottimizzare l'assegnazione delle risorse di bilancio e a migliorare la qualità di programmazione. Si occupa di individuare e valutare le esigenze a medio e lungo termine, i risultati da raggiungere, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati in particolare in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore

¹⁵ GU L 145, 31.5.2001, pag. 43.

comunitario aggiunto, il livello di considerazione delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente, la qualità delle procedure di implementazione, di controllo, di valutazione e di gestione finanziaria.

2. La valutazione *ex ante* viene condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

Articolo 90 **Valutazione in itinere**

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di valutazione annuale *in itinere* per ogni programma di sviluppo rurale.
2. L'autorità di gestione del programma e il Comitato di sorveglianza utilizzano la valutazione annuale *in itinere* per:
 - a) esaminare lo stato di avanzamento del programma rispetto ai suoi obiettivi per mezzo di indicatori di risultati, e se necessario, di impatto;
 - b) migliorare la qualità dei programmi e la loro implementazione;
 - c) esaminare delle proposte di revisione del programma;
 - d) preparare la valutazione *intermedia* e la valutazione *ex post*.
3. A partire dal 2008, ogni anno l'autorità di gestione presenta al comitato di sorveglianza un rapporto che comprende i risultati della valutazione *in itinere*. Dopo un dibattito, il rapporto viene inviato alla Commissione, contemporaneamente alla trasmissione del rapporto annuale di esecuzione previsto all'articolo 86.
4. La valutazione annuale *in itinere* assume la forma di una valutazione *intermedia* nel 2010. Propone delle misure per migliorare la qualità dei programmi e la loro implementazione.

Una sintesi dei rapporti di valutazione intermedia verrà avviata su iniziativa della Commissione.
5. La valutazione annuale *in itinere* assume la forma di una valutazione *ex post* nel 2015.
6. Le valutazioni *intermedie* e *ex post* esaminano il livello di utilizzo delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione del Fondo, il suo impatto socioeconomico e quello sulle priorità della Comunità. Tali valutazioni coprono gli obiettivi del programma e sono volte a trarre degli insegnamenti relativamente alla politica dello sviluppo rurale. Individuano le migliori prassi e i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi, considerando anche la sostenibilità.
7. La valutazione annuale *in itinere* viene organizzata su iniziativa dell'autorità di gestione, di concerto con la Commissione. È organizzata su base pluriennale e copre il periodo 2007–2015.
8. La Commissione organizza di propria iniziativa delle azioni di formazione, di scambio delle buone pratiche e di informazione per i valutatori *in itinere*, gli esperti

negli Stati membri e i membri del comitato di sorveglianza, e organizza anche delle valutazioni tematiche e sintetiche.

Articolo 91

Sintesi delle valutazioni ex post

1. Una sintesi di valutazione *ex post* viene condotta, sotto la responsabilità della Commissione, di concerto con lo Stato membro e l'autorità di gestione che deve assicurare la raccolta dei dati necessari alla realizzazione. Tale sintesi copre l'insieme dei programmi di sviluppo rurale.
2. La sintesi di valutazione *ex post* deve essere definita al più tardi entro il 31 dicembre 2016.

CAPITOLO III RISERVA

Articolo 92

Riserva comunitaria per l'asse LEADER

1. L'importo stanziato per la riserva di cui all'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a premiare il rendimento dell'attuazione dell'approccio LEADER nel programma.
2. Il rendimento dell'approccio LEADER nei programmi viene valutato sulla base di criteri obiettivi che sono principalmente:
 - a) la priorità accordata all'approccio LEADER;
 - b) la copertura territoriale dell'approccio;
 - c) lo stato di esecuzione dell'asse LEADER;
 - d) l'effetto di leva finanziaria sui capitali privati;
 - e) i risultati delle valutazioni intermedie.

TITOLO VIII AIUTI DI STATO

Articolo 93

Applicazione delle regole per gli aiuti di Stato

1. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente titolo, all'aiuto concesso dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
2. Sono vietati gli aiuti all'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate all'allegato I, relative all'articolo 25, paragrafo 2.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati:

- a) ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione di paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
 - b) ad investimenti in materia di tutela e di miglioramento dell'ambiente,
 - c) ad investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.
3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 35. Tuttavia, in casi debitamente motivati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 35, paragrafo 3.
4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o in materia di benessere degli animali se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimali fissati nell'allegato I relativi all'articolo 37, paragrafo 4. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni previsti all'articolo 37, paragrafo 3.
5. Sono vietati gli aiuti di Stato destinati a sostenere gli agricoltori che si conformano alle norme impegnative rigorose basate sulla legislazione comunitaria nell'ambito della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute degli animali e delle piante, del benessere degli animali e della sicurezza sul luogo di lavoro se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. Tuttavia, per aiutare gli agricoltori a conformarsi ad una legislazione nazionale che va al di là delle norme comunitarie, possono essere accordati aiuti supplementari al di sopra degli importi massimi fissati in conformità con le disposizioni del suddetto articolo.

In assenza di una legislazione comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato destinati a sostenere gli agricoltori che si conformano alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria nell'ambito della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute degli animali e delle piante, del benessere degli animali e della sicurezza sul luogo di lavoro che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 29. Tuttavia, possono esser accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati nell'allegato I relativi all'articolo 29, paragrafo 2 se tali aiuti sono giustificati a titolo dell'articolo 29.

Articolo 94

Finanziamento nazionale supplementare

L'aiuto di Stato destinato a fornire un finanziamento supplementare a favore di misure di sviluppo rurale che beneficino del sostegno comunitario deve essere notificato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 15. All'aiuto così notificato non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 95 **Comitato**

1. La Commissione viene assistita da un Comitato per lo sviluppo rurale (d'ora in avanti denominato «Comitato»).
2. Nel caso in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 96 **Modalità di applicazione**

Oltre le misure previste nelle disposizioni particolari del presente regolamento, dettagliate modalità di applicazione sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2. Esse includono in particolare:

- a) la presentazione di proposte di programma di sviluppo rurale;
- b) le condizioni relative alla gestione delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 97 **Disposizioni transitorie**

Se sono necessarie delle misure specifiche per agevolare il passaggio dal sistema vigente a quello istituito dal presente regolamento, esse devono essere stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 95, paragrafo 2.

Tali misure vengono intraprese principalmente per includere le azioni di sostegno comunitario esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che si conclude dopo il primo gennaio 2007, nel quadro del sostegno per lo sviluppo rurale istituito dal presente regolamento.

Articolo 98 **Abrogazione**

1. Il regolamento 1257/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento abrogato continua ad essere applicato alle azioni che la Commissione approva in virtù del suddetto regolamento prima del primo gennaio 2007.
2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono o modificano gli elenchi delle zone svantaggiate di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate.

Articolo 99
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica al sostegno comunitario a partire dal 1° gennaio 2007.

L'articolo 10 si applica a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Redatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

TABELLA DEGLI IMPORTI E DEI TASSI DI SOSTEGNO

Articolo	Oggetto	euro o tasso	
21, paragrafo 2	Premio di insediamento	40 000	
22, paragrafo 3	Prepensionamento	18 000	Per cedente e all'anno
		180 000	Importo totale per cedente
		4 000	Per salariato e all'anno
		40 000	Importo totale per salariato
23, paragrafo 2	Servizi di consulenza	80%	Del costo ammissibile per i servizi di consulenza
		1 500	Importo ammissibile massimo
25, paragrafo 2	Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole	60 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili per i giovani agricoltori nelle zone previste all'articolo 34, punto a) i), ii) e iii)
		50 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili per gli altri agricoltori nelle zone previste all'articolo 34, punto a) i), ii) e iii)
		50 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili per i giovani agricoltori nelle altre zone
		40 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili per gli altri agricoltori nelle altre zone
		75 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole del mar Egeo.
26, paragrafo 3	Intensità dell'aiuto per l'accrescimento del valore economico delle foreste	50 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle zone previste all'articolo 34, punto a) i), ii) e iii)
		40 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle altre zone
		75 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche

27, paragrafo 3	Intensità dell'aiuto per l'accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e silvicola	50 % 40 % 65 %	Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle regioni che rientrano nell'obiettivo Convergenza. Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle altre regioni Dell'importo degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del mar Egeo
29, paragrafo 2	Importo massimo del sostegno per il rispetto delle norme	10 000	Per azienda
30, paragrafo 2	Importo massimo del sostegno per l'adesione ai sistemi di qualità alimentare	3 000	Per azienda
31	Intensità dell'aiuto per le attività di informazione e di promozione	70 %	Del costo ammissibile dell'azione.
32, paragrafo 3	Importo massimo per le aziende di semisussistenza	1 500	Per azienda/anno
33, paragrafo 2	Associazioni di produttori: limite massimo della produzione commercializzata durante i primi 5 anni dopo la data di riconoscimento Ma non superiore, per quel che riguarda ciascuno dei primi cinque anni, l'importo massimo di:	5 %, 5 %, 4 %, 3 %, e 2 % (*) 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 %, e 1,5 % 100 000 100 000 80 000 60 000 50 000	Rispettivamente per il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 5° anno, per la produzione commercializzata fino a 1.000.000 € Rispettivamente per il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 5° anno, per la produzione commercializzata superiore a 1.000.000 € Per il primo anno Per il secondo anno Per il terzo anno Per il quarto anno Per il quinto anno
35, paragrafo 3	Pagamento minimo zone svantaggiate Pagamento massimo per le zone con svantaggi naturali Pagamento massimo per le zone con altri svantaggi	25 250 150	Per ettaro di SAU Per ettaro di SAU Per ettaro di SAU
36	Pagamento iniziale NATURA 2000 per un periodo non superiore a 5 anni Pagamento ordinario massimo NATURA 2000	500 (**) 200 (**)	Per ettaro di SAU Per ettaro di SAU

37, paragrafo 4	Colture annuali	600 (**)	Per ettaro
	Colture perenni specializzate	900 (**)	Per ettaro
	Altri usi dei terreni	450 (**)	Per ettaro
	Razze locali a rischio di abbandono	200 (**)	Per unità di bestiame
	Benessere degli animali	500	Per unità di bestiame
40, paragrafo 1, secondo trattino	Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento.		
	– Per gli agricoltori o le loro associazioni	500	Per ettaro
	– Per le altre persone di diritto privato	150	Per ettaro
40, paragrafo 4, 41, paragrafo 4 e 42, paragrafo 3	– Intensità dell'aiuto per i costi di insediamento	50 %	Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 34, punto a) i), ii) e iii)
	–	40 %	Dei costi ammissibili nelle altre zone
	–	75 %	Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche
43 e 44, paragrafo 2	– Pagamento annuale NATURA 2000 e ambientale forestale		
	– Pagamento minimo	40	Per ettaro
	– Pagamento massimo	200	Per ettaro

(*) Per quel che riguarda Malta, la Commissione può fissare un aiuto minimo per un settore di produzione nel quale la produzione totale è estremamente bassa.

(**) Questi importi possono essere aumentati in casi eccezionali tenuto conto di circostanze specifiche che devono essere motivate nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO II

Ripartizione annuale stanziamenti di impegno per il periodo 2007–2013

(di cui all'articolo 70, paragrafo 1)

(milioni di euro – costi 2004)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settori politici: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Sviluppo rurale

Denominazione dell'azione: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)

1. LINEA(E) DI BILANCIO(I) + DENOMINAZIONE(I)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 88.753,- milioni di euro in (costo costante 2004)

2.2 Periodo di applicazione: dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenziario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (*cfr. punto 6.1.1*)

milioni di euro (*al terzo decimale*)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013 e esercizi successivi
Stanziamenti d'impegno	11 724	12 198	12 662	12 787	12 913	13 038	13 165
Stanziamenti di pagamento	3 426	7 317	7 696	9 091	10 738	12 133	38 086

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (DDA) (*cfr. punto 6.1.2*)

SI	35	37	38	38	39	39	40
SP	35	37	38	38	39	39	40

Sub totale a+b							
SI	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205
SP	3 461	7 354	7 734	9 129	10 777	12 172	38 086

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese amministrative (*cfr. punti 7.2 e 7.3*)

SI/SP							
-------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE a+b+c							
SI							
SP							

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria 2007–2013.

Tale proposta necessita di un riprogrammazione della rubrica interessata delle prospettive finanziarie,

compreso, se necessario, un ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

[X] Nessuna implicazione finanziaria.

Milioni di euro (*al primo decimale*)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione (anno n. 1)	Situazione dopo l'azione					
			Anno n ³	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
	a) <i>Entrate in termini assoluti</i> ¹							
	b) <i>Modifica delle entrate</i> ²	Δ						

3. CARATTERISTICHE DEL BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
DNO	CD	NO	NO		N° 2

4. BASE GIURIDICA

Articolo 36 e 37 del trattato.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

La politica di sviluppo rurale accompagna la politica comune relativa ai mercati agricoli e contribuisce agli obiettivi espressi all'articolo 33 del trattato. La presente proposta stabilisce il quadro di sostegno dello sviluppo rurale da parte dell'Unione europea.

Il sostegno della Comunità per lo sviluppo rurale, finanziato dal Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contribuirà alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- il miglioramento della competitività dell'agricoltura e della silvicoltura tramite un sostegno alla ristrutturazione;
- il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite il sostegno alla gestione del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la incentivazione alla diversificazione delle attività economiche.

5.1.2 Disposizioni prese che rientrano nel campo della valutazione ex ante

(Si tratta di:

- a) *spiegare come e quando la valutazione ex ante è stata effettuata (autore, calendario e se il(i) rapporto(i) è/sono disponibile(i) o come l'informazione corrispondente è stata raccolta.*

Uno studio sull'impatto è stato elaborato e accompagna la proposta.

- b) *descrivere brevemente le osservazioni e gli insegnamenti tratti dalla valutazione ex ante).*

Le conclusioni figurano alla parte 5 dello studio d'impatto.

5.1.3 Disposizioni prese in seguito alla valutazione ex post

(In caso di rinnovo di un programma, si tratta anche di descrivere brevemente gli insegnamenti da trarre da una valutazione intermedia o ex post.)

Consultare parte 5 dello studio sull'impatto.

5.2 Azioni previste e modalità di intervento del bilancio

La politica di sviluppo rurale verrà implementata tramite programmi pluriennali che coprono il periodo 20007 – 2013 e che verranno articolati intorno ai 3 assi prioritari e all'asse LEADER, conformemente alle disposizioni dei titoli III e IV della proposta.

5.3 Modalità di attuazione

I programmi di sviluppo rurale sono stabiliti e presentati alla Commissione dagli Stati membri al termine di una concertazione con i partner regionali, locali, economici e sociali. Lo Stato membro può presentare sia un solo programma per tutto il territorio che un programma per regione.

La Commissione approva i programmi in funzione della loro coerenza con le linee guida strategiche dell'Unione per lo sviluppo rurale, con il piano strategico nazionale presentato dallo Stato membro, e con il presente regolamento. L'attuazione dei programmi e il loro controllo rientra nel campo della gestione condivisa (art. 53 del Regolamento 1605/2002).

L'assistenza tecnica all'iniziativa della Commissione viene implementata in gestione diretta.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(La modalità di calcolo degli importi totali presenti nella tabella qui di seguito deve essere spiegata dalla ripartizione nella tabella 6.2.)

6.1.1 Intervento finanziario

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro *(al terzo decimale)*

Ripartizione	Anno 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Azione 1							
Azione 2							
Ecc.							
TOTALE	11 724	12 198	12 662	12 787	12 913	13 038	13 165

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese di appoggio (DDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	Anno 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA):							
a) Ufficio assistenza tecnica (BAT)							
b) Altra assistenza tecnica e amministrativa: – interna: – esterna: <i>di cui per la realizzazione e il mantenimento dei sistemi di gestione elettronica:</i>							
Sub totale 1							
2) Spese di sostegno (DDA):							
a) Studi							
b) Riunione di esperti							
c) Informazione e pubblicazioni							
Sub totale 2							
TOTALE	35	37	38	38	39	39	40

6.2. Calcolo dei costi per la misura considerata nella parte B

(Nel caso in cui vi sono più azioni, è necessario fornire, relativamente alle misure concrete che devono essere attuate per ogni azione, le precisazioni necessarie per valutare il volume e il costo delle realizzazioni).

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro *(al terzo decimale)*

Ripartizione	Tipo di realizzazione /output (progetti, dossier ...)	Numero delle realizzazioni/ output (totali per anni 1...n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Azione 1</u> – Misura 1 – Misura 2 <u>Azione 2</u> – Misura 1 – Misura 2 – Misura 3 ecc.				
COSTO TOTALE				

(Se necessario, spiegare la modalità di calcolo).

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di impiego		Personale da assegnare alla gestione dell'azione tramite l'utilizzo delle risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti di lavoro permanenti	Numero di posti di lavoro temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C				<i>(Se necessario, è possibile allegare una descrizione più esaustiva dell'incarico).</i>
Altre risorse umane					
Totale					

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importi in euro	Modo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei		
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale		

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese amministrative inerenti all'azione

Linea di bilancio (n° e denominazione)	Importi in euro	Modo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori ⁽¹⁾ A07032 – Comitati non obbligatori ⁽¹⁾ A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (Indicare quali)		
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese – parte A (indicare quali)		
Totale		

Gli importi corrispondenti alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

⁽¹⁾ Precisare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	euro
II.	Durata dell'azione	anni
III.	Costo complessivo dell'azione (I x II)	euro

(Nella valutazione delle risorse umane ed amministrative necessarie per l'azione, i DG/servizi dovrebbero tener conto delle decisioni adottate dalla Commissione al momento del dibattito d'orientamento e dell'approvazione del progetto preliminare di bilancio. Questo

significa che le DG dovranno indicare che le risorse umane possono essere coperte all'interno della pre-allocazione indicativa prevista al momento dell'adozione del progetto preliminare di bilancio.

In casi eccezionali nei quali le azioni non erano prevedibili al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione dovrà essere riunita al fine di decidere se l'attuazione dell'azione proposta può essere accettata e in base a quali modalità (attraverso una modifica della pre-allocazione indicativa, un'operazione ad hoc di redistribuzione, un bilancio rettificativo e supplementare o una lettera di rettifica al progetto del bilancio).

Le esigenze in risorse umane ed amministrative saranno coperte all'interno della dotazione concessa alla DG gestore nel quadro della procedura di attribuzione annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

Viene definito dagli articoli da 81 a 87.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista.

I programmi di sviluppo rurale sono sottoposti a delle valutazioni conformemente alle disposizioni degli articoli da 88 a 91.

9. MISURE ANTIFRODE

Gli Stati membri assumono in prima istanza la responsabilità del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni e le misure necessarie per assicurare la natura reale e la regolarità delle operazioni finanziarie da parte del FEASR, prevenire e individuare le irregolarità, intentare cause e recuperare i fondi perduti in caso di irregolarità. La Commissione, da parte sua, controlla l'esistenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri e applica le rettifiche finanziarie in caso di defaillance di questi sistemi. È opportuno notare che si applica la procedura di verifica dei conti.